

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 maggio 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 28.

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo)..... Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 14.

Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale Pag. 4

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 15.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° luglio 2009, n. 0174/Pres.

Regolamento concernente le modalità di ripartizione del canone demaniale tra i Comuni i cui territori sono interessati da operazioni di scavo ed asporto di materiale litoide nell'ambito di interventi di sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, art. 61, comma 2 Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° luglio 2009, n. 0177/Pres.

Integrazione al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle PMI di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4», emanato con DPR n. 0354/2008..... Pag. 9

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 25.

Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto..... Pag. 11

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 luglio 2009, n. 41/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche..... Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 luglio 2009, n. 42/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009)..... Pag. 22



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2009, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 71/2001 (Rifinanziamento della legge regionale n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) Pag. 25

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2009, n. 14.


Modifica alla legge regionale 29 novembre 1982, n. 87, recante: Erogazione di contributi al Consiglio regionale e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordi Pag. 26

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2009, n. 15.

Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica leggi regionali nn. 6 e 7 del 30 aprile 2009 e legge regionale n. 6/2005 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 19 agosto 2009, n. 16.

Intervento regionale a sostegno del settore edilizio Pag. 27



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 28.

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n. 34 del 25 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 11

1. L'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (*Procedimento*) — 1. I contributi di cui all'art. 8 sono concessi tramite procedimento a sportello o, nel caso di finanziamento di progetti relativi a specifici settori tecnologici, tramite procedimento a bando.

2. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Nei casi di cui al comma 2, i contributi sono concessi, previa istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di industria, anche mediante l'acquisizione di pareri tecnici e specialistici, e successivo esame e valutazione da parte del Comitato tecnico di cui all'art. 12. I contributi sono erogati dalla società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.), sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attività di ricerca.

4. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini per la presentazione delle domande e le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

5. Nel caso di attivazione di procedure a bando, i contributi sono concessi, previa istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di industria, anche mediante l'acquisizione di pareri tecnici e specialistici, e successivo esame e valutazione da parte di una commissione tecnica. I contributi sono erogati da Finaosta S.p.A., sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attività di ricerca.

6. La commissione tecnica è nominata per ciascuna procedura con deliberazione della Giunta regionale, da adottare successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, ed è composta dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, con funzioni di presidente, e da non più di quattro soggetti esperti nel settore cui il bando si riferisce.

7. A seguito della concessione dei contributi, al Comitato tecnico di cui all'art. 12 compete il monitoraggio dei progetti e la verifica dei risultati.

8. Le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sentita la Commissione consiliare competente.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 12

1. L'art. 12 della legge regionale n. 84/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (*Comitato tecnico*) — 1. Presso la struttura regionale competente in materia di industria è istituito un Comitato tecnico per l'esame e la valutazione delle domande di contributo, per il monitoraggio dei progetti approvati e per la verifica dei risultati dei progetti medesimi.

2. Il Comitato tecnico è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto:

a) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da due esperti con competenza tecnico-scientifica in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

c) da due esperti con competenza ed esperienza in materia di industria.

3. I compiti di segreteria del Comitato tecnico sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria.

4. Il Comitato tecnico dura in carica tre anni.

5. Il Comitato tecnico si riunisce ogni due mesi, entro il quindicesimo giorno del mese.

6. Ai componenti del Comitato tecnico, con esclusione del personale regionale, è corrisposto, per ogni riunione, un compenso lordo pari a quanto stabilito con la deliberazione di cui al comma 2, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale.

7. Per l'individuazione dei componenti del Comitato tecnico e della commissione tecnica di cui all'art. 11, comma 6, la struttura regionale competente in materia di industria può istituire appositi albi.»

Art. 3.

Rifinanziamento della legge regionale n. 84/1993

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale n. 84/1993, è autorizzata, per l'anno 2009, l'ulteriore spesa di € 5.000.000.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 3 è determinato in € 5.000.000 per l'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l'industria).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nell'obiettivo programmatico 2.1.4.02. (Partecipazioni azionarie e conferimenti), al capitolo 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.A. per gli interventi della gestione speciale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2009.

ROLLANDIN

09R0681



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 14.

Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 12 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale, per il sostegno morale delle forze armate e delle forze dell'ordine, nonché per le rispettive finalità sociali e statutarie.

2. Avuto riguardo alle rispettive finalità sociali e statutarie, le associazioni di cui al comma 1 promuovono e organizzano le seguenti iniziative:

- a) effettuazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
- b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre Forze armate e della storia Patria;
- c) diffusione della cultura della legalità e della sicurezza.

Art. 2.

Contributi alle associazioni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle sezioni delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, per programmi d'attività afferenti alle iniziative previste all'art. 1, comma 2.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato apposito regolamento con il quale sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i criteri di riparto dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione dei contributi stessi.

Art. 3.

Norma finanziaria

Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1092 e del capitolo 5298 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Contributi a sostegno delle sezioni delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale» e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2009.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.4.1.1170 e del capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 6 agosto 2009

TONDO

09R0759

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 15.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo, per la prevenzione e il contrasto del doping.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 32 del 12 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 8/2003

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), le parole «per iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti» sono soppresse.

Art. 2.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 8/2003

1. L'art. 13 della legge regionale n. 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (Priorità ed esclusioni) — 1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 24-*octies* e 24-*novies*, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le ipotesi di priorità e di esclusione dai finanziamenti previsti dall'art. 11.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 8/2003

1. All'art. 23 della legge regionale n. 8/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona si avvalgono» sono sostituite dalle seguenti: «I gestori di attività sportive svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono»;

b) al comma 2 le parole «Prima dell'inizio dell'attività, i gestori delle» sono sostituite dalle seguenti: «Gestori di attività nelle»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il direttore tecnico ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico:

a) la verifica del possesso dell'idoneità fisica dei praticanti l'attività sportiva, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente;

b) il controllo dell'adeguatezza delle attrezzature sportive;



c) la verifica della presenza e della funzionalità dei presidi sanitari di primo intervento previsti dalla normativa vigente, avvalendosi all'occorrenza anche di esperti;

d) la consulenza, ove richiesta, sugli effetti degli integratori alimentari;

e) la verifica della sottoscrizione da parte dei praticanti l'attività sportiva del foglio informativo antidoping di cui all'art. 24-septies;

f) la vigilanza del rispetto delle normative antidoping.»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il direttore tecnico è tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia antidoping nei termini e con le modalità previsti dal Piano regionale di lotta al doping di cui all'art. 24-ter.»;

e) al comma 6 le parole «sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione pecuniaria da un minimo di duemila euro a un massimo di ventimila euro»;

f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attività siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.».

Art. 4.

Inserimento del Capo X-bis alla legge regionale n. 8/2003

1. Prima dell'art. 24 della legge regionale n. 8/2003 è inserito il seguente capo:

«Capo X-bis - TUTELA DELLA SALUTE, PREVENZIONE E CONTRASTO AL DOPING».

Art. 5.

Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 8/2003

1. L'art. 24 della legge regionale n. 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. (Tutela della salute in ambito sportivo) — 1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione per favorire un corretto stile di vita e la tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva e degli operatori sportivi.

2. La Regione sostiene altresì la formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie, del personale tecnico-sportivo e dei collaboratori delle associazioni e società sportive per interventi di primo soccorso durante l'attività atletica.

3. La Regione sostiene campagne di sensibilizzazione sugli effetti derivanti dall'uso di farmaci, integratori e sostanze, anche acquistati all'estero e via internet.

4. Gli interventi previsti nei commi 1 e 2, sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), delle istituzioni scolastiche e delle Università della Regione, secondo le indicazioni contenute nel Piano sanitario regionale.».

Art. 6.

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 8/2003

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 8/2003, sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis. (Passaporto medico sportivo) — 1. La Regione promuove la realizzazione di un progetto per l'istituzione del passaporto medico del praticante l'attività sportiva.

2. Il progetto è diretto all'attivazione, nel rispetto della normativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali, di un sistema informatico di raccolta e di monitoraggio dei dati e delle informazioni sanitarie dell'atleta disponibili nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

3. Il sistema informatico, da rendere accessibile anche attraverso la Carta regionale dei servizi, è costituito per finalità di tutela della salute dell'atleta e di monitoraggio epidemiologico.

Art. 24-ter.

Piano regionale di lotta al doping

1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'art. 5 della legge 14 dicembre 2000, n.376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), e nel rispetto della normativa WADA, promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione definisce un Piano triennale di attività per la lotta al doping.

3. Il Piano è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di sport, in collaborazione con la Direzione centrale competente in tema di salute e con le altre direzioni centrali interessate, con il concorso delle Università degli studi della Regione, del CONI, degli enti di promozione sportiva, dell'Ufficio scolastico regionale e della FMSI.

4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'assessore allo sport, di concerto con gli assessori alla salute, istruzione, formazione e politiche per i giovani.

Art. 24-quater.

Attività di prevenzione

1. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano regionale di lotta al doping, la Regione favorisce esostiene in particolare i seguenti interventi:

a) iniziative e programmi di prevenzione nell'ambito delle scuole e delle Università;

b) informazione antidoping tra i praticanti attività fisico-motoria nelle strutture di cui all'art. 23, comma 1, e tra i partecipanti a manifestazioni sportive non agonistiche;

c) campagne di formazione, informazione ed educazione sui rischi per la salute derivanti dal doping e sugli effetti distorsivi che da esso derivano per i valori etici dello sport e della salute rivolte agli atleti agonisti con particolare attenzione ai giovani che intendono svolgere sport a livello professionistico;

d) servizio di consulenza gratuita e in forma anonima sui rischi per la salute derivanti dall'assunzione di sostanze dopanti, farmaci e integratori alimentari, fornito attraverso una linea telefonica e un sito web dedicato;

e) corsi di formazione e di aggiornamento sui danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti e sulla normativa antidoping per i direttori tecnici di cui all'art. 23, nonché per i dirigenti, i tecnici, gli allenatori e i preparatori atletici delle associazioni e delle società sportive;

f) programmi formativi e di aggiornamento professionale per gli operatori medici, in particolare per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta;

g) studi, convegni e pubblicazioni in tema di doping;


h) studi sulle cause del doping e ricerca antidoping con particolare riguardo alla prevenzione, ai metodi di individuazione e alla percezione dei connessi rischi, nonché all'utilizzo di nuove sostanze e alla percezione del danno alla salute.

2. Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, nonché i progetti per la tutela della salute promossi dagli istituti scolastici che fanno esplicito riferimento ai danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti.

Art. 24-quinquies.

Potenziamento dei controlli antidoping

1. La Regione, in armonia con le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, può stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale, nell'ambito delle



attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

2. La convenzione prevede in particolare le modalità di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attività sportive agonistiche nella lotta antidoping.

*Art. 24-sexies.
Soggetti attuatori*

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 24-*quater*, 24-*quinquies* e 24-*septies*, la Regione, secondo le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, sostiene spese dirette oppure eroga contributi e finanziamenti per iniziative promosse dal CONI, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dalle Università degli studi della Regione, dall'Ufficio scolastico regionale, dalle Aziende sanitarie, dalla FMSI, dalle associazioni e società sportive.

2. La Regione riconosce il ruolo svolto dalle Università della Regione, dalla FMSI e dalla Scuola dello Sport del CONI del Friuli-Venezia Giulia, nell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 24-*quater*, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *h*).

3. I benefici sono concessi per attività e iniziative che abbiano un interesse regionale.

4. Con regolamento sono individuati i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi.

5. È data priorità alle iniziative realizzate mediante l'utilizzo di professionalità formatesi presso il corso di perfezionamento sul doping organizzato dal Centro per lo studio, la formazione e l'informazione sul doping dell'Università degli studi di Udine, in collaborazione con il dipartimento di Psicologia dell'Università di Trieste.

*Art. 24-septies.
Foglio informativo antidoping*

1. La Regione predispone un foglio informativo concernente i rischi per la salute connessi all'uso di sostanze dopanti e all'abuso di farmaci e integratori alimentari.

2. Il foglio informativo è destinato ai praticanti attività fisico motoria nelle strutture di cui all'art. 23, comma 1, e agli atleti agonisti.

3. La sottoscrizione per presa visione del foglio informativo avviene al momento dell'iscrizione alle attività organizzate dai gestori delle strutture di cui all'art. 23, comma 1 nel caso di atleti praticanti attività sportiva di carattere agonistico, la sottoscrizione è richiesta a ogni prima iscrizione alla società e associazione sportiva.

4. Per le manifestazioni non agonistiche, sostenute dall'amministrazione regionale, gli organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione dei partecipanti il foglio informativo.

5. Il foglio informativo altresì è messo a disposizione nei centri Informagiovani.

6. Il foglio informativo è predisposto dalla Direzione centrale preposta alla tutela della salute, di concerto con la struttura regionale competente in materia di sport e inserito nel sito web dell'Amministrazione regionale.

7. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3, comporta a carico della società, associazione sportiva, nonché dei gestori delle strutture di cui all'art. 23, comma 1, l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro. Le sanzioni sono applicate secondo i termini e le modalità previste dall'art. 23, comma 6.

*Art. 24-octies.
Certificato di qualità antidoping*

1. L'Amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni e società sportive che abbiano aderito a iniziative di prevenzione e contrasto al doping e alle strutture di cui all'art. 23, comma 1, i cui direttori tecnici abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento previsti dall'art. 24-*quater*, comma 1, lettera *e*).

2. Il certificato di qualità è una delle priorità nella concessione di contributi da parte di Comuni, Province e Regione per le attività e per le manifestazioni promosse dalle associazioni e società sportive, nonché dai soggetti gestori delle strutture di cui all'art. 23, comma 1.

Art. 24-novies.

Revoca e preclusioni dalle contribuzioni regionali

1. La Regione revoca gli incentivi concessi ai sensi degli artt. 11 e 24-*sexies* ad associazioni e società sportive, i cui iscritti siano stati riconosciuti responsabili di illeciti disciplinari sportivi relativi alla violazione della normativa antidoping o i cui dirigenti, tecnici, allenatori e preparatori atletici siano stati riconosciuti responsabili di violazioni della normativa statale antidoping.

2. Le associazioni e le società in relazione alle quali si siano verificati i fatti di cui al comma 1, sono altresì escluse dai contributi e finanziamenti previsti ai sensi degli artt. 11 e 24-*sexies*, per i due anni successivi all'accertamento dei fatti medesimi.»

Art. 7.

Norme transitorie

1. Fino all'approvazione del Piano regionale di lotta al doping previsto dall'art. 24-*ter* della legge regionale n. 8/2003, come inserito dall'art. 6, gli interventi di prevenzione e contrasto al doping sono regolati dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale approva il Piano regionale di lotta al doping entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla piena attivazione della Carta regionale dei servizi, gli interventi previsti dall'art. 24-*bis* della legge regionale n. 8/2003, come inserito dall'art. 6, sono realizzati in via sperimentale.

Art. 8.

Norme finanziarie

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n.8/2003, come modificato dall'art. 1, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e ai capitoli 6037 e 6040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 24 della legge regionale n. 8/2003, come sostituito dall'art. 5, comma 1, e dagli articoli 24-*bis*, 24-*quater*, 24-*quinquies*, 24-*sexies* e 24-*septies* della legge regionale n. 8/2003, come inseriti dall'art. 6, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6072 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione è sostituita con la seguente: «Iniziativa per la tutela della salute in ambito sportivo e di contrasto al doping».

3. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 24-*septies*, comma 7, della legge regionale n. 8/2003, come inserito dall'art. 6, comma 1, affluiscono all'unità previsionale di base 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e al capitolo 39 che si istituisce per memoria con la denominazione «Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di foglio informativo antidoping».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 6 agosto 2009

TONDO

09R0760



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° luglio 2009, n. 0174/Pres.

Regolamento concernente le modalità di ripartizione del canone demaniale tra i Comuni i cui territori sono interessati da operazioni di scavo ed asporto di materiale litoide nell'ambito di interventi di sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, art. 61, comma 2.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 15 luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;

Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali sono ricomprese le concessioni in via amministrativa di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, nonché le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

Visto il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002 il quale dispone che l'Amministrazione regionale adotta apposito Regolamento per la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, recante «Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo»;

Considerato che l'art. 14 della suddetta legge regionale n. 16/2008 ha sostituito il comma 2 dell'art. 61 della legge regionale n. 16/2002 con il seguente:

«2. Le entrate da canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua sono destinate per una quota pari al 50 per cento e, comunque, per un importo a metro cubo non inferiore all'ammontare dell'onere di coltivazione e ricerca di cui all'art. 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), e dei relativi decreti attuativi, ai Comuni i cui territori sono interessati dalle operazioni di scavo e di asporto, nonché dal relativo transito degli automezzi fino all'immissione nella viabilità provinciale, regionale o statale. Le modalità di suddivisione della citata quota tra i Comuni sono stabilite con regolamento. In caso di rinuncia da parte di un Comune all'importo spettante ai sensi del regolamento, la relativa somma è destinata all'abbattimento del canone demaniale»;

Ritenuto pertanto di provvedere all'emanazione del regolamento previsto dal suddetto comma 2 dell'art. 61 della legge regionale n. 16/2002, come modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 16/2002;

Visto l'allegato schema di regolamento recante «Regolamento concernente le modalità di ripartizione del canone demaniale tra i Comuni i cui territori sono interessati da operazioni di scavo ed asporto di materiale litoide nell'ambito di interventi di sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, art. 61, comma 2»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2009, n. 1391;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Regolamento concernente le modalità di ripartizione del canone demaniale tra i Comuni i cui territori sono interessati da operazioni di scavo ed asporto di materiale litoide nell'ambito di interventi di sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua, ai sensi della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, art. 61, comma 2», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEL CANONE DEMANIALE TRA I COMUNI I CUI TERRITORI SONO INTERESSATI DA OPERAZIONI DI SCAVO ED ASPORTO DI MATERIALE LITOIDE NELL'AMBITO DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2002, N. 16, ART. 61, COMMA 2.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 61, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le modalità di ripartizione del canone demaniale afferente le concessioni per l'estrazione di materiale litoide nell'ambito di interventi di sistemazione e manutenzione dei corsi d'acqua, relativamente alla quota del canone stesso, di seguito denominata quota comunale, che deve essere corrisposta dal soggetto richiedente la concessione ai Comuni interessati dalle operazioni di scavo ed asporto.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli interventi di cui all'art. 37, comma 2, della legge regionale n. 16/2002, in conformità alla disciplina dei canoni demaniali di cui all'art. 57 della legge medesima.

Art. 2.

Modalità di ripartizione del canone demaniale

1. Le entrate da canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua sono destinate per una quota pari al 50 per cento e, comunque, per un importo a metro cubo non inferiore all'ammontare dell'onere di coltivazione e ricerca di cui all'art. 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, relativa alla determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie, ai Comuni i cui territori sono interessati dalle operazioni di scavo e di asporto, nonché dal relativo transito degli automezzi fino all'immissione nella viabilità provinciale, regionale o statale.

2. La ripartizione della quota comunale è effettuata con le seguenti modalità:

a) il 30 per cento della quota comunale è destinata al Comune, o ai Comuni, nel cui territorio avvengono le operazioni di scavo, in proporzione all'estensione superficiale dell'area di scavo ricadente nel territorio di ciascun Comune, come risultante dal progetto dell'intervento autorizzato;

b) il 70 per cento della quota comunale è suddivisa tra i Comuni interessati dal transito degli automezzi per l'asporto del materiale litoide, fino all'immissione nella viabilità provinciale, regionale o statale, in proporzione alla lunghezza dei percorsi o dei tratti di percorso che interessano i territori dei singoli Comuni, con le modalità specificate nell'allegato A, punto 1.

3. Qualora il richiedente la concessione preveda di utilizzare percorsi alternativi nel territorio di un singolo Comune, ai fini della ripartizione di cui al comma 2, lettera b), si tiene conto del percorso di maggiore lunghezza.



4. Qualora il richiedente la concessione preveda di utilizzare percorsi alternativi ricadenti nei territori di Comuni diversi, la ripartizione di cui al comma 2, lettera b), è determinata con le modalità specificate nell'allegato A, punto 2.

5. Nella fattispecie di cui al comma 4, gli accordi di cui al comma 1 dell'art. 3, indicano il numero di transiti previsti lungo ciascun percorso alternativo.

Art. 3.
Individuazione dei percorsi

1. I percorsi per l'asporto dei materiali litoidi lungo le strade comunali, da considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 2, sono definiti mediante accordo scritto tra il soggetto richiedente la concessione ed i Comuni interessati, prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione per l'estrazione di materiali litoidi dal corso d'acqua.

2. Dell'accordo di cui al comma 1 è fatta esplicita menzione nel disciplinare di concessione.

3. Nel caso in cui il progetto dell'intervento che prevede l'estrazione di materiali litoidi dal corso d'acqua, sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, i percorsi sono definiti nello studio di impatto ambientale e sono riportati nell'accordo di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'applicazione delle formule di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato A, la lunghezza del percorso è espressa in chilometri e, per le relative frazioni, in ettometri con esclusione delle frazioni di ettometro.

5. Le eventuali variazioni dei percorsi concordate tra il soggetto concessionario ed il Comune, successivamente all'accordo originario, non comportano la revisione della ripartizione dei canoni.

Art. 4.
Regolazione del transito

1. Fatta salva l'attribuzione di competenze prevista dalla normativa vigente in materia di viabilità, sono posti a carico dei Comuni oneri, incombenze e responsabilità conseguenti allo svolgimento ed alla regolazione del transito sulle strade interessate dal transito degli automezzi connesso con le operazioni di asporto dei materiali litoidi.

2. Il transito di automezzi sulle aree del demanio idrico, nonché in prossimità degli argini e delle opere idrauliche, è autorizzato dalla Direzione provinciale lavori pubblici competente per territorio.

3. Nel caso di percorsi alternativi ricadenti nei territori di Comuni diversi, ai sensi dell'art. 2, comma 4, qualora il soggetto che ha ottenuto la concessione effettui lungo uno dei percorsi alternativi un numero di transiti superiore al dieci per cento rispetto a quelli previsti ed indicati nell'accordo di cui all'art. 3, comma 1, i Comuni interessati hanno facoltà di interdire l'effettuazione di ulteriori transiti.

Art. 5.
Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO A

(riferito all'articolo 2)

MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA COMUNALE

1. Modalità di ripartizione del 70 per cento della quota comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b).

Ai fini del calcolo delle quote spettanti ai Comuni interessati, in proporzione alla lunghezza dei percorsi o dei tratti di percorso che interessano i territori dei singoli Comuni, si applica la seguente formula:

$$Q_A = Q * (L_A / L)$$

nella quale, assunto pari ad N il numero complessivo dei Comuni interessati dal transito degli automezzi, e contrassegnato ogni Comune con una lettera, i simboli hanno il seguente significato:

Q: è il 70 per cento della quota comunale del canone demaniale relativo alla concessione;

Q_A: è la parte di quota comunale spettante al Comune A, degli N Comuni interessati al transito;

L_A: è la lunghezza del percorso che interessa il Comune A;

L: è la lunghezza complessiva del percorso che si sviluppa in tutti gli N Comuni interessati dal transito.

Si procede in modo analogo per il Comune B, utilizzando la medesima formula, nella quale Q_B è la parte di quota comunale spettante al Comune B, e L_B è la lunghezza del percorso che interessa il Comune B, e così avanti fino al Comune N.

2. Modalità di ripartizione del 70 per cento della quota comunale nei casi in cui il richiedente la concessione preveda di utilizzare percorsi alternativi ricadenti nei territori di comuni diversi, ai sensi dell'art. 2, comma 4.

Ai fini del calcolo delle quote spettanti ai Comuni sui quali si sviluppano i due percorsi alternativi, vie ne introdotto, nella formula indicata al punto 1, un ulteriore fattore moltiplicativo, che tiene conto del numero dei transiti che il soggetto richiedente la concessione intende effettuare su ciascun percorso. Pertanto, ai fini della ripartizione si procede con la formula di seguito riportata.

Si ipotizza che il percorso 1 ricada nel territorio dei Comuni A e B, e il percorso alternativo 2 ricada nel territorio dei Comuni C e D:

$$Q_A = Q * (L_A / L) * (n_1 / N)$$

dove:

Q: è il 70 per cento della quota comunale del canone demaniale relativo alla concessione;

Q_A: è la parte di quota comunale spettante al Comune A;

L_A: è la lunghezza del percorso che interessa il Comune A;

L è la lunghezza risultante dalla somma delle lunghezze dei percorsi alternativi 1 e 2;

n₁: è il numero di transiti previsti lungo il percorso 1;

N: è la somma dei transiti previsti lungo il percorso 1 e dei transiti previsti lungo il percorso 2.

Si procede in modo analogo per i Comuni B, C e D, utilizzando la medesima formula.

Visto, Il Presidente: TONDO

09R0685



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° luglio 2009, n. 0177/Pres.

Integrazione al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle PMI di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4», emanato con DPR n. 0354/2008.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 28 del 15 luglio 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e successive modificazioni;

Visto in particolare il capo I della medesima legge regionale n. 4/2005 recante «Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI)» e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, della predetta legge regionale n. 4/2005, ai sensi del quale «Con regolamento regionale, sono definiti i contenuti, le modalità, i termini iniziali e finali di presentazione delle domande e la percentuale di risorse da destinare rispettivamente alle piccole e alle medie imprese»;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)» redatto ai sensi del predetto art. 6, comma 1, della legge regionale n. 4/2005;

Visto il successivo proprio decreto 24 marzo 2009, n. 080/Pres. con il quale sono state approvate le modifiche e integrazioni al citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0354/Pres./2008;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 131 del 9 giugno 2009;

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);

Visto il comma 1-bis dell'art. 12-bis della sopra menzionata legge regionale n. 4/2005, come inserito dal comma 6 dell'art. 14 della citata legge regionale n. 11/2009, che testualmente si riporta per la parte di interesse:

«Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al

finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale (...);»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433 che individua, tra i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, la linea incentivante di cui al capo I della legge regionale n. 4/2005;

Ritenuto pertanto necessario integrare il regolamento emanato con proprio decreto n. 0354/Pres./2008 al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433;

Ritenuto pertanto di disporre le integrazioni all'interno del menzionato Regolamento emanato con proprio decreto n. 0354/Pres./2008 e segnatamente di prevedere l'inserimento dell'art. 9-bis, rubricato «Misure temporanee ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008» edell'allegato E recante «Modalità applicative per gli aiuti di importo limitato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)» come riportato nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1434;

Decreta:

1. È emanata, per le motivazioni espresse in premessa, la «Integrazione al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle PMI di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4» emanato con DPR n. 0354/2008», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.


3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

INTEGRAZIONE AL «REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE ALLE PMI DI INCENTIVI PER L'ADOZIONE DI MISURE DI POLITICA INDUSTRIALE CHE SUPPORTINO PROGETTI DI SVILUPPO COMPETITIVO AI SENSI DEL CAPO I DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2005, N. 4» EMANATO CON DPR n. 0354/2008.

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento dispone la necessaria integrazione al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle PMI di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433 che individua, la linea incentivante di cui al capo I della legge regionale n. 4/2005, quale canale contribu-



tivo al quale si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica).

Art. 2.
*Inserimento dell'art. 9-bis nel decreto
del Presidente della Regione n. 0354/2008*

1. Dopo l'art. 9 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della regione n. 0354/2008 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Misure temporanee ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008). — 1. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, come inserito dal comma 6 dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), trovano applicazione le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modificazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, in conformità al regime di aiuto nazionale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 131 del 9 giugno 2009 e autorizzato dalla Commissione europea, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2009, n. 1433.

2. Quanto disposto dal comma 1 trova applicazione a partire dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione della Giunta regionale che individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 e richiamata al comma 1.

3. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere concessi alle imprese entrate in difficoltà successivamente al 30 giugno 2008, alle condizioni previste dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in conformità alla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, relative agli aiuti di importo limitato.

4. Gli aiuti di importo limitato di cui al comma 3 possono essere concessi solo alle imprese entrate in difficoltà successivamente al 30 giugno 2008 ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008, purché la situazione delle imprese non risulti irrimediabilmente compromessa in base al piano industriale presentato dalle stesse.

5. L'importo complessivo degli aiuti di importo limitato di cui al comma 3, concessi ad una medesima impresa, non può superare, tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, i 500.000,00 euro per gli incentivi di cui agli artt. 8 e 9, e i 300.000,00 euro per gli incentivi di cui all'art. 7.

6. Sono esclusi gli aiuti di importo limitato relativamente ai settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato E.

7. L'allegato E è aggiornato con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 3.
*Inserimento dell'allegato E al decreto
del Presidente della Regione n. 0354/2008*

1. Dopo l'allegato D al decreto del Presidente della Regione n. 0354/2008 è inserito dall'allegato E al presente regolamento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione e trova applicazione nei confronti dei procedimenti in corso alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2009, n. 1433.

TONDO

ALLEGATO E

(riferito all'art. 9-bis)

MODALITÀ APPLICATIVE PER GLI AIUTI DI IMPORTO LIMITATO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 3 GIUGNO 2009 (MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA - QUADRO DI RIFERIMENTO TEMPORANEO COMUNITARIO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL FINANZIAMENTO NELL'ATTUALE SITUAZIONE DI CRISI FINANZIARIA ED ECONOMICA).

1. Gli aiuti di importo limitato sono concessi nel rispetto delle regole e dei limiti temporali previsti dalla direttiva nazionale emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 131 del 9 giugno 2009, di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, per quanto non previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto della decisione della Commissione europea del 28 maggio 2009 C(2009)4277 di autorizzazione del relativo regime di aiuto N 248/2009 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 16 del 22 gennaio 2009, di seguito Comunicazione.

2. Nei singoli provvedimenti di concessione alle imprese è specificato che trattasi di importi di aiuto limitato concessi ai sensi della normativa richiamata al comma 1.

3. Gli aiuti di importo limitato sono trasparenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non sono concessi aiuti di importo limitato alle imprese che operano nei seguenti settori:

a) pesca;

b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:

1) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;



2) l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

5. Non sono concessi aiuti di importo limitato che consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati.

6. Non sono concessi aiuti di importo limitato per finanziare investimenti in capitale di rischio.

7. Gli aiuti di importo limitato non possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) per i medesimi costi ammissibili.

8. La somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti da ciascuna impresa e degli aiuti *de minimis* ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010 non deve superare i limiti massimi indicati al comma 5 dell'art. 9-bis.

9. Gli aiuti di importo limitato possono essere cumulati con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

10. L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, prima della concessione degli aiuti, verificano che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non supera i limiti massimi indicati al comma 5 dell'art. 9-bis. A tal fine l'impresa beneficiaria rilascia apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che informa su eventuali importi concessi ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 (*de minimis*) ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonché su altri aiuti di importo limitato.

11. Ai fini della concessione degli aiuti di importo limitato di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali, verificano, sulla base di dichiarazioni sostitutive acquisite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008.

12. Ai fini del comma 11, sono da considerarsi in difficoltà:

a) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della Commissione europea relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);

b) le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni di cui all'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.

13. L'Amministrazione regionale o i soggetti gestori dei canali contributivi regionali verificano altresì che le imprese beneficiarie non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio. A tal fine il beneficiario rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Visto, *Il Presidente*: TONDO

09R0686

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 25.

Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 84 del 13 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La Regione del Veneto riconosce il sistema del cinema e dell'audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione nonché rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

2. Con la presente legge la Regione, definisce, ai sensi dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, gli indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e delle attività di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) sostenere attività di promozione del cinema e dell'audiovisivo quali forme di espressione artistica e culturale che concorrono in modo rilevante all'educazione delle giovani generazioni;

b) favorire azioni mirate alla crescita e alla qualificazione tecnica degli operatori del sistema cinematografico e audiovisivo della Regione con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie;

c) promuovere iniziative dirette ad attrarre nella Regione produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali e internazionali;


d) promozione e sostegno delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva con sede nel Veneto, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della Regione;

e) favorire lo sviluppo e la razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico garantendo una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessità dei centri storici, alle aree urbane e svantaggiate e allo sviluppo dei nuovi sistemi di comunicazione e diffusione dell'audiovisivo;

f) promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive con particolare attenzione a quelle di ricerca e sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi;

g) ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, valorizzazione ed utilizzo della documentazione audiovisiva prodotta, commissionata o acquisita dalla Regione nonché l'implementazione del patrimonio audiovisivo della Mediateca regionale quale archivio storico della cultura cinematografica e audiovisiva veneta;

h) promuovere il monitoraggio sullo sviluppo e l'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo nel Veneto.



Capo II

PROMOZIONE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

Art. 2.

Circuiti regionali di qualità del cinema e dell'audiovisivo

1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema e dell'audiovisivo un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali.

2. Per favorire e promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di qualità del cinema e dell'audiovisivo, la Regione concorre alla realizzazione di progetti proposti da enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto e finalizzati alla circuitazione e al coordinamento di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di valore storico, artistico e della ricerca di nuovi linguaggi espressivi con particolare attenzione al mondo della scuola e dell'università.

Art. 3.

Promozione della cultura cinematografica

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, promuove e sostiene d'intesa con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto, rassegne, festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico.

Art. 4.

Programma triennale

1. In conformità con le linee di programmazione regionale previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione», il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, approva, su proposta della Giunta, il programma triennale di promozione dei circuiti regionali di qualità del cinema e dell'audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica.

2. Il programma triennale contiene:

a) gli indirizzi, gli obiettivi, le modalità di attuazione e i criteri di verifica degli interventi nel settore della cultura cinematografica e della cultura audiovisiva;

b) i criteri per l'individuazione delle iniziative di interesse e rilevanza regionale attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto;

c) l'ammontare delle risorse da trasferire agli enti locali per gli interventi di rilevanza locale relativi ai rispettivi ambiti territoriali;

d) i criteri per favorire un sistema integrato regionale fra la cultura cinematografica e audiovisiva, lo spettacolo e la promozione territoriale;

e) l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al presente Capo.

3. Il programma triennale mantiene efficacia fino all'approvazione del programma successivo.

4. Al fine di favorire la realizzazione delle attività di cui al presente Capo, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti locali soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto dotati di adeguate risorse finanziarie e organizzative, che si avvalgono di professionalità riconosciute nei settori del cinema e dell'audiovisivo e che realizzano progetti di elevata qualità artistica di interesse regionale, nazionale e internazionale.

Art. 5.

Piano annuale

1. La Giunta regionale, in attuazione del programma triennale di cui all'art. 4, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, il piano annuale degli interventi.

2. Il piano annuale individua:

a) le iniziative di interesse e rilevanza regionale attivate direttamente dalla Regione anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro operanti nel Veneto e le relative risorse;

b) i trasferimenti di fondi alle autonomie locali per progetti di rilevanza locale.

3. La Giunta regionale provvede a dare attuazione al piano annuale degli interventi mediante atti di indirizzo e di coordinamento, per la definizione delle modalità, procedure e tempi di realizzazione.

4. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione del piano dell'anno precedente specificando:

a) analisi degli esiti conseguiti in termini di efficacia dell'azione regionale nel settore;

b) relazione sulle attività realizzate direttamente, in collaborazione con soggetti di cui al comma 2, lettera a);

c) relazione sulle risorse impiegate dalla Regione;

d) relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di incentivazione alle attività cinematografiche di rilevanza locale esercitate dalle province ai sensi dell'art. 147 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.112» e successive modifiche.

Capo III

SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

E AUDIOVISIVA NEL VENETO

Art. 6.

Piano annuale di attività di film commission

1. La Regione del Veneto promuove e valorizza il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che nel Veneto operano nei settori del cinema e dell'audiovisivo e crea le condizioni per attrarre in Veneto produzioni cinematografiche ed audiovisive mediante attività di film commission.

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione del piano di cui all'art. 5, approva il piano annuale di attività di film commission con particolare riguardo al perseguimento dei seguenti obiettivi:


a) attrarre, incentivare e sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva di visibilità nazionale ed internazionale con localizzazione produttiva nel Veneto;

b) sostenere e contribuire allo sviluppo delle imprese di produzione con sede nel Veneto attraverso il sostegno a progetti proposti dalle stesse, anche in rapporto di co-produzione con società italiane ed estere;

c) sviluppare l'industria cinematografica, audiovisiva e di servizi del settore, con attenzione particolare alle nuove tecnologie, favorendo la nascita e la crescita nel territorio regionale di professionalità e di imprese;

d) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche ed audiovisive realizzate nella Regione, che promuovono e valorizzano l'immagine e la conoscenza del Veneto;

e) informare e divulgare le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale, favorendo la creazione di condizioni omogenee di accoglienza alle produzioni su tutto il territorio regionale;



f) sviluppare la formazione, lo studio e la ricerca per favorire la qualificazione degli operatori del settore e delle aziende di servizio;

g) collaborare con enti locali, soggetti pubblici e privati, organismi di produzione e di servizi operanti in Veneto nonché con altri organismi nazionali ed internazionali;

h) costituire un centro di produzione cinematografica regionale mediante l'utilizzo degli spazi dismessi di Porto Marghera.

3. Per il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 2 la Giunta regionale è autorizzata a stabilire rapporti di collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro i cui principi statutari corrispondono alle finalità della presente legge, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di film commission a livello locale.

Art. 7.

Sostegno alle produzioni

1. Nell'ambito delle attività individuate nel piano annuale di cui all'art. 6, con specifico riferimento al sostegno a progetti di pre-produzione, produzione, post-produzione e di distribuzione, proposti da soggetti operanti nel Veneto, la Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere, può concedere contributi per:

a) sviluppo di progetti cinematografici e audiovisivi;

b) oneri di produzione finalizzati a rendere le opere competitive nei mercati nazionali e internazionali;

c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;

d) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento delle professionalità del settore.

Capo IV

DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Art. 8.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico e audiovisivo;

b) per cinema - teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e comunicanti tra loro;

d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dal piano regionale di cui all'art. 11, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche;

e) per cinecircolo, oppure cinestudio, lo spazio di carattere associativo destinato ad attività cinematografica.

Art. 9.

Sviluppo e qualificazione dell'attività cinematografica

1. Al fine di promuovere la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo degli esercizi cinematografici sul territorio, la Regione del Veneto si attiene alle seguenti finalità e principi generali:

a) centralità dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;

b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, per favorire la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché

la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

c) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;

d) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio;

e) valorizzazione delle sale cinematografiche parrocchiali come centri di aggregazione sociale e dell'associazionismo locale attivo nella promozione del cinema nei piccoli centri.

2. Nel definire gli indirizzi di programmazione per l'insediamento degli esercizi cinematografici la Giunta regionale attua il principio della concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.

Art. 10.

Indirizzi e strumenti della programmazione

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 9, la Regione del Veneto promuove lo sviluppo e la qualificazione degli esercizi cinematografici sulla base dei seguenti indirizzi generali:

a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;

b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;

c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;

d) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.

Art. 11.

Piano regionale delle sale cinematografiche

1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi di programmazione di cui all'art. 10, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale delle sale cinematografiche contenente norme per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività.

2. Nella predisposizione del piano di cui al comma 1 la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:

a) il rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;

b) i criteri per l'ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi e il periodo massimo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;

c) il livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;

d) l'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui alle lettere a) e b);

e) la dimensione, la qualità e la completezza dell'offerta nel bacino d'utenza;

f) i criteri per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale con capienza inferiore ai cento posti;

g) le caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.

3. Il piano contiene l'indicazione della documentazione necessaria alla valutazione delle domande di cui all'art. 13 ed i criteri generali per lo svolgimento del relativo procedimento di autorizzazione.

4. Il piano regionale delle sale cinematografiche è modificato, con le procedure di cui al comma 1, sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo della rete distributiva ed all'attività di monitoraggio di cui all'art. 14.



Art. 12.

Nucleo tecnico di valutazione

1. Ai fini della predisposizione, dell'applicazione e della verifica del piano di cui all'art. 11, la Giunta regionale istituisce presso la struttura regionale competente il Nucleo tecnico di valutazione e ne definisce il funzionamento.

2. Il Nucleo ha funzioni consultive ed esprime il parere per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 13, avvalendosi, di volta in volta, nell'esame delle specifiche richieste di autorizzazione, di un rappresentante della Provincia territorialmente competente.

3. Il Nucleo è composto:

a) da un rappresentante delle strutture regionali competenti in materia di spettacolo, di urbanistica e di commercio;

b) da un rappresentante dell'UPI regionale;

c) da un rappresentante dell'ANCI regionale;

d) da un rappresentante dell'AGIS/ANEC - Delegazione regionale.

4. I componenti di cui al comma 3, lettere b), c) e d) sono designati dalle associazioni di appartenenza.

5. Il Nucleo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica tre anni.

Art. 13.

Procedimento di autorizzazione

1. La realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono subordinati ad autorizzazione comunale nel rispetto della normativa edilizia e delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. La domanda di autorizzazione è presentata al comune territorialmente competente ed è rilasciata dal comune medesimo, previo parere favorevole del Nucleo tecnico di cui all'art. 12 e nel rispetto dell'art. 11, comma 3, con le procedure in tema di sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447, ove istituito, oppure mediante la convocazione di apposita conferenza di servizi al fine di acquisire, in un'unica sede, i pareri, i nulla-osta e gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni.

3. Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni in materia di igiene e sicurezza.

Art. 14.

Monitoraggio

1. La Giunta regionale, anche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8, «Norme sul Sistema Statistico regionale», istituisce un sistema informativo della rete distributiva delle sale ed arene cinematografiche.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1, ai fini della programmazione di cui all'art. 10, analizza l'offerta cinematografica nella Regione attraverso il monitoraggio della rete distributiva delle sale ed arene cinematografiche.

3. L'attività di monitoraggio di cui al comma 2, può essere realizzata anche promuovendo opportune collaborazioni con i comuni e le province, oppure, avvalendosi, previa apposita convenzione, della collaborazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) edell'Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS).

4. La Giunta regionale predispone con cadenza annuale un rapporto sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici e lo trasmette al Nucleo tecnico di valutazione.

Capo V

MEDIATECA REGIONALE

Art. 15.

Finalità

1. È confermata, presso la struttura regionale competente, la Mediateca regionale, già istituita ai sensi della legge regionale 1° giugno 1983, n. 30, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto mediante la salvaguardia, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e fotografico riguardante la storia, il patrimonio artistico e culturale, nonché l'evoluzione del territorio del Veneto.

2. La Mediateca regionale cura la documentazione audiovisiva e multimediale nel territorio anche mediante un'opera di riproduzione e acquisizione di materiali audio-visuali storici e di fotografia storica. In particolare la Mediateca:

a) acquisisce ovvero fotoriproduce i materiali fotografici e cinematografici disponibili presso enti, associazioni e privati;

b) conserva i materiali fotografici e cinematografici raccolti, tra i quali pellicole e fotografie originali, fotoriproduzioni e diapositive di particolare interesse per la storia e l'evoluzione del territorio;

c) valorizza i materiali fotografici e cinematografici di cui alle precedenti lettere.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con istituzioni, enti, organismi specializzati pubblici e privati, cineteche nazionali ed estere, biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce l'organizzazione ed il funzionamento della Mediateca regionale, nonché le modalità per l'utilizzo e la consultazione dei materiali in dotazione alla stessa.

Art. 16.

Rete di mediateche pubbliche

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, la Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche pubbliche operanti almeno a livello provinciale, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

a) l'accesso alle opere e ai documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» esussessive modifiche;

b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione internazionale degli archivi del film (FIAP).

2. Con provvedimento della Giunta regionale, emanato previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per l'accreditamento di centri che si qualificano come mediateca di sistema, operanti almeno a livello provinciale presso enti pubblici o privati senza fine di lucro. Sono stabiliti nel medesimo provvedimento i criteri per il loro sostegno mediante la concessione di contributi per il funzionamento e l'acquisto di beni necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.



Art. 17.

Attività

1. Al fine di promuovere e diffondere la documentazione audiovisiva e multimediale nel territorio e consentirne la più ampia fruibilità, la Mediateca regionale rende disponibile alle biblioteche, videoteche e mediateche pubbliche del territorio dotate di postazioni multimediali e che ne facciano richiesta, copia dei filmati di cui la Regione detiene i diritti o le autorizzazioni alle duplicazioni.

2. La Mediateca cura altresì:

a) l'organizzazione di iniziative culturali, di studio e ricerca, finalizzate alla promozione e valorizzazione del proprio patrimonio audiovisivo e fotografico, anche in collaborazione e/o convenzione con soggetti pubblici e privati del territorio;

b) l'organizzazione di seminari, incontri di cinematografia e fotografia, anche in collaborazione con soggetti operanti nel territorio;

c) il deposito legale, ai sensi dell'art. 26, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 «Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico», del patrimonio filmico e audiovisivo del Veneto. A tal fine la Giunta regionale definisce con apposita convenzione il deposito presso un soggetto pubblico o privato che presenta i requisiti necessari a garantire il rispetto dei criteri di raccolta e conservazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 2006.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Norme transitorie e finali

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato in esenzione.

2. Nelle more dell'approvazione del programma triennale di cui all'art. 4, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare, sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale di cui all'art. 5.

3. Fino all'approvazione del piano regionale delle sale cinematografiche di cui all'art. 11, le autorizzazioni di cui all'art. 13 sono rilasciate sulla base della normativa vigente.

Art. 19.

Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo

1. Ai fini di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, viene istituito il Fondo regionale di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) quanto alle spese di cui agli artt. 2 e 3, quantificate in € 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, mediante prelievo delle risorse allocate nell'upb U0166 «Promozione dello spettacolo» e contestuale incremento dell'upb di nuova istituzione «Azioni di promozione e sostegno del cinema e dell'audiovisivo» (funzione obiettivo F0021 «Cultura», Area Omogenea A0049 «Cultura») del bilancio pluriennale 2009-2011;

b) quanto alle spese di cui agli artt. 12 e 14 quantificate in € 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, mediante utilizzo delle risorse allocate nell'upb U0023 «Spese generali di funzionamento» del bilancio pluriennale 2009-2011;

c) quanto alle spese di cui all'art. 15, quantificate in € 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, mediante prelievo delle risorse allocate nell'upb U0167, «Iniziativa per attività editoriali e catalogazione» e contestuale incremento dell'upb di nuova istituzione di cui alla lettera a);

d) quanto alle spese di cui all'art. 19, quantificate in € 750.000,00 per l'esercizio 2010 e 850.000,00 per l'esercizio 2011, mediante prelievo delle risorse allocate nell'upb U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 4 «Interventi per la cultura» e contestuale incremento dell'upb di nuova istituzione di cui alla lettera a).

2. Concorrono alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge le eventuali risorse statali provenienti dal Fondo unico dello spettacolo, destinate al cinema.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:

a) la legge regionale 1° giugno 1983, n. 30 «Istituzione della Mediateca regionale»;

b) gli artt. 9 e 10 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 «Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 9 ottobre 2009

GALAN

09R0787

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 luglio 2009, n. 41/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana*
n. 28 del 3 agosto 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l'art. 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione;


Visto l'art. 118, comma 1 della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 1, lettera e) e 44 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale n. 47/1991 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);

Vista la legge regionale n. 1/2005 (Norme sul governo del territorio), ed in particolare l'art. 37, comma 2, lettera g) e comma 3;

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 5 marzo 2009;



Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n.44/2003 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 «Riordino della Legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»);

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2009, n.485;

Visto il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare espresso nella seduta del 2 luglio 2009;

Acquisita l'intesa al tavolo di concertazione Giunta Regionale - Enti Locali nella seduta del 18 maggio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2009, n. 653;

Considerato quanto segue:

1. La materia relativa alle barriere architettoniche è di competenza concorrente, stante la sua riconducibilità a quella del governo del territorio;

2. Il presente regolamento, partendo dal presupposto che sia necessario soddisfare le esigenze di ogni singolo cittadino, si propone l'obiettivo di facilitare a chiunque il movimento sul territorio; proprio per questo motivo, i principi generali di accessibilità, adattabilità e visitabilità sostenuti dalla normativa nazionale sono stati ulteriormente declinati nella finalità di facilitare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni;

3. La progressiva eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche, volta a favorire il movimento sul territorio, rileva anche quale indicatore di valutazione della qualità urbana e sociale;

4. Nel rispetto dell'autonomia normativa degli enti locali ed al fine di dare indirizzi uniformi in tutto il territorio regionale, gli obiettivi di cui ai punti precedenti si intendono perseguiti attraverso l'introduzione di indicazioni tecniche di facile comprensione che costituiscano dei parametri di riferimento per i Comuni;

5. Il presente regolamento rappresenta anche uno strumento attraverso cui perseguire il miglioramento della qualità del territorio, che costituisce uno degli obiettivi del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), in cui si parla di «Toscana dell'accoglienza», dove «accogliere» è inteso nel senso di riconoscere le differenze, cercare di comprenderle e sviluppare un atteggiamento positivo di interscambio e di apertura;

6. In tale prospettiva una buona progettazione degli spazi, in particolare di quelli pubblici, contribuisce ad aumentare il grado di libertà degli individui, nonché la libertà di movimento, pertanto è opportuno che l'attività edilizia e quella urbanistica siano improntate agli stessi principi che regolano la pianificazione territoriale e paesaggistica;

si approva il presente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento stabilisce parametri di riferimento per i comuni, diretti ad assicurare l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento costituisce anche indirizzo per la predisposizione dei programmi operativi di intervento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 47/1991.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Al fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni, le presenti indicazioni tecniche si riferiscono:

a) agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica;

b) agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei sottoposti a interventi edilizi, ivi compresi i frazionamenti, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica;

c) agli edifici e spazi soggetti in tutto o in parte a mutamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico.

2. Le indicazioni tecniche di cui al presente regolamento si applicano altresì:

a) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio del trasporto pubblico di persone;

b) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;

c) agli ambienti esterni naturali, privati aperti al pubblico o pubblici, quali parchi, oasi, giardini, parchi archeologici, stabilimenti balneari e arenili liberamente fruibili.

3. Fatte salve diverse disposizioni volte ad assicurare migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale e paesaggistico, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il presente regolamento si applica anche ad edifici che presentano interesse di bene culturale e per gli immobili ed aree che costituiscono beni paesaggistici ed aree archeologiche.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le prescrizioni stabilite dalla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche.

Art. 3.

Programmazione e pianificazione degli assetti territoriali

1. Nell'ambito della programmazione e della pianificazione degli assetti territoriali, attraverso il piano strutturale e gli atti di governo del territorio, i comuni scelgono le aree destinate a servizi pubblici preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.

Capo II

MOBILITÀ E SOSTA URBANA

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, sono considerate aree e percorsi pedonali esterni:

a) gli spazi riservati all'uso esclusivo dei pedoni in corrispondenza della viabilità veicolare, degli attraversamenti stradali a raso o zebrati e di quelli a più livelli con sottopassi o sovrappassi;

b) gli spazi riservati all'uso esclusivo dei pedoni nelle aree esterne di pertinenza di edifici pubblici e privati ad uso pubblico, all'interno di spazi pubblici o privati ad uso pubblico come piazze, giardini, parchi, portici.

Art. 5.

Aree e percorsi pedonali

1. Le barriere architettoniche dovute a sottopassi o sovrappassi sono eliminate, in presenza di facili percorsi pedonali alternativi.



2. È realizzato almeno un percorso preferibilmente in piano e con caratteristiche idonee a consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie sia negli spazi pubblici, sia in corrispondenza degli accessi agli edifici, sia nelle relative aree di pertinenza, compresi parcheggi e servizi posti all'esterno, ove previsti, in modo tale da assicurare ai medesimi soggetti l'utilizzabilità di tutti gli spazi.

3. Compatibilmente con le esigenze della circolazione veicolare, i percorsi pedonali hanno una larghezza minima di 1,50 metri al netto di qualunque ostacolo dovuto ad attrezzature pubbliche quali cassonetti, pali della pubblica illuminazione e cartelli stradali mobili.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, in presenza di passaggi obbligati ovvero per restrizioni dovute a lavori in corso, è consentito ridurre, per brevi tratti, la larghezza dei percorsi pedonali fino alla misura minima di 90 centimetri. È comunque garantito, all'inizio e alla conclusione di ogni percorso, un apposito spazio di manovra tale da consentire la rotazione completa di una sedia a ruote, pari a 360 gradi.

5. Nel caso di percorsi pedonali non affiancati ai piani carrabili o dove il minimo calibro della strada previsto non possa essere ottenuto, è consentita una larghezza minima di 90 centimetri; in tal caso, per permettere l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, sono realizzati allargamenti del percorso almeno ogni 10 metri di sviluppo lineare.

6. Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo avviene in piano. Quando è indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 metri su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, si trova in piano ed è priva di qualsiasi interruzione.

7. In aderenza ad ogni percorso pedonale adiacente a zone non pavimentate, è realizzato un ciglio sopraelevato di 10 centimetri dal calpestio, differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, privo di spigoli vivi ed interrotto almeno ogni 10 metri da varchi che consentono l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

8. La pendenza trasversale massima ammissibile del percorso è pari all'1 per cento.

9. La pendenza longitudinale non supera il 5 per cento e, quando ciò non è possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto nella disciplina delle rampe di cui all'art. 6.

10. Per pendenze del 5 per cento è previsto un ripiano orizzontale di sosta, di profondità di almeno 1,50 metri, ogni 15 metri di lunghezza del percorso; per pendenze superiori, tale lunghezza è proporzionalmente ridotta fino alla misura di 5 metri per una pendenza dell'8 per cento.

11. In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale è inferiore al 22 per cento.

12. Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è pari a 25 centimetri ed è arrotondato o smussato. Quando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, al fine di consentire il passaggio di una sedia a ruote, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15 per cento per un dislivello massimo di 15 centimetri.

13. Fino ad un'altezza minima di 2,10 metri dal calpestio, non sono ammessi ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento. I cartelli, ogni altro tipo di segnaletica e i pali della pubblica illuminazione sono collocati in modo tale da rispettare le disposizioni di cui al comma 3 e comunque, da garantire un adeguato passaggio.

14. La presenza di piste ciclabili affiancate ai percorsi pedonali è segnalata mediante piccolo dislivello del marciapiede o mediante una striscia di rilievo, percepibili con il bastone dai soggetti non vedenti. Allo stesso fine, anche le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili sono segnalate con le stesse modalità.

Art. 6. R a m p e

1. L'altezza massima del dislivello ottenuto mediante rampe inclinate poste in successione è pari a 3,20 metri. Se l'altezza del dislivello è maggiore, il superamento dello stesso è ottenuto con idonei mezzi meccanici.

2. Al fine di consentire il transito di una persona su sedia a ruote, la larghezza minima di una rampa è di 90 centimetri. Se la rampa è utilizzata nei due sensi di marcia, la sua larghezza minima è di 1,50 metri.

3. La pendenza delle rampe non supera l'8 per cento. Nei casi di adeguamento, sono ammesse pendenze superiori rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa; in tal caso, per rampe fino a 50 centimetri la pendenza massima ammessa è del 12 per cento. Nei casi di nuove costruzioni, le pendenze di rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi, ammesse in funzione dello sviluppo lineare della rampa, sono le seguenti:

a) per rampe fino a 5 metri la pendenza massima ammessa è del 8 per cento;

b) oltre i 5 metri la pendenza massima ammessa è del 5 per cento.

4. Quando a lato della rampa si presenta un dislivello superiore a 20 centimetri ed il parapetto che affianca la rampa non è pieno, la rampa medesima è munita di un cordolo alto almeno 10 centimetri all'interno del quale sono previsti punti per permettere il deflusso degli agenti atmosferici.

5. Ogni 10 metri di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa prevede un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 per 1,50 metri, ovvero 1,40 per 1,70 metri in senso trasversale e 1,70 metri in senso longitudinale rispetto al senso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte. Se la rampa ha la pendenza indicata al comma 3, lettera b), il ripiano orizzontale è realizzato ogni 15 metri di lunghezza.

Art. 7.

Attraversamenti stradali

1. In area urbana, nelle strade ad alto scorrimento, gli attraversamenti stradali sono illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.

2. In prossimità di un attraversamento pedonale, il fondo stradale può essere differenziato con maggior rugosità su tratti del manto stradale al fine di presegnalarne la posizione ai veicoli in transito.

3. In corrispondenza della mezzeria degli attraversamenti pedonali zebrati, se possibile, è realizzata sulla carreggiata una linea-guida a rilievo per facilitare l'attraversamento ai non vedenti. Tale linea-guida è necessaria quando l'attraversamento pedonale costituisce elemento di continuità di un percorso pedonale di particolare interesse realizzato con apposito progetto.

4. In prossimità degli attraversamenti di strade ad alto scorrimento o comunque con più di due corsie per senso di marcia e non dotati di impianti semaforici, se possibile, sono predisposte piattaforme salvagente di almeno 1,50 metri di larghezza, interrotte in corrispondenza delle strisce zebrate, al fine di renderle accessibili anche alle persone su sedia a ruote. La piattaforma è opportunamente indicata da segnaletica orizzontale zebrata anteriormente al senso di marcia di arrivo.

5. Salvo impedimenti di carattere tecnico, nei casi di messa in sicurezza o adeguamento funzionale delle strade urbane di scorrimento, i progetti prevedono le piattaforme salvagente di cui al comma 4.


6. In area urbana, gli incroci di strade ad alto scorrimento realizzati col sistema delle rotatorie sono dotati per ciascuno dei bracci stradali di un attraversamento con semaforo attivabile a richiesta e con segnalatore acustico.

7. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, sono dotati di un segnalatore acustico costante a bassa frequenza per la loro localizzazione e di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche ai non vedenti. Sono inoltre dotati di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.

Art. 8.

Pavimentazione delle aree e dei percorsi

1. La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali è in materiale antiscivolo, compatto ed omogeneo, idoneo a consentire la percezione di segnalazioni tattili. È comunque evitato l'utilizzo di ghiaia e acciottolato.



2. Gli elementi costituenti una pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 millimetri, stilate con materiali durevoli, e sono piani, con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 millimetri. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione sono raccordate in maniera da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

3. Nei casi di adeguamento, è consentito l'uso di materiali o rilievi diversi da quelli preesistenti, purché idoneo a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per i non vedenti.

4. All'interno di giardini o parchi, la pavimentazione realizzata con materiale o forma che costituisce ostacolo al passaggio di persone con impedita o ridotta capacità motoria e sensoriale, è affiancata da altra pavimentazione idonea a tale passaggio.

5. I grigliati inseriti nella pavimentazione sono realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 centimetri di diametro. I grigliati ad elementi paralleli sono comunque posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

Art. 9.

Parcheggi

1. Nelle aree di parcheggio sono previsti posti auto di larghezza non inferiore a 3,40 metri, nella misura minima di uno ogni trenta o frazione di trenta, riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

2. Detti posti auto sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzature, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi.

3. L'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo è affiancata da una fascia di trasferimento dotata di una larghezza tale da consentire la rotazione di una sedia a ruote e, comunque, non inferiore a 1,50 metri. Lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, è sempre raccordato ai percorsi pedonali. La localizzazione del parcheggio è evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo.

4. Se il parcheggio si trova ad un piano diverso rispetto a quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso è garantito attraverso un sistema di ascensori o di rampe aventi le caratteristiche previste dal presente regolamento.

5. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, è prevista una lunghezza tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se il posto auto è dotato di lunghezza non inferiore a 6 metri ed in tal caso, la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

6. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

Capo III

ELEMENTI PROGETTUALI DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE

Sezione I

ACCESSI ESTERNI, PORTE, FINESTRE E PARAPETTI

Art. 10.

Accessi esterni agli edifici

1. Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie, gli spazi, i varchi e le porte esterne di ingresso sono realizzati allo stesso livello dei percorsi pedonali. Tali accessi presentano una larghezza utile di passaggio di almeno 1,50 metri.

2. In corrispondenza degli accessi alle costruzioni edilizie sono ammessi dislivelli dei percorsi, purché arrotondati o smussati e di altezza non superiore a 2,5 centimetri. Se l'altezza del dislivello è maggiore, le variazioni di livello sono superate mediante rampe, in conformità a quanto previsto all'art. 6.

3. Il piano di eventuali collegamenti verticali è realizzato allo stesso livello dell'accesso.

4. Gli spazi antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano e si estendono per ciascuna zona per una misura non inferiore a 1,50 metri. In tali spazi è garantita, inoltre, un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici.

Art. 11.

Porte, finestre e parapetti

1. Per renderle facilmente fruibili anche da persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali, le porte di accesso, le finestre e le porte-finestre sono dotate di meccanismi di apertura e chiusura facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili sono realizzate in modo tale da essere utilizzabili esercitando una lieve pressione.

2. Le dimensioni delle porte sono tali da permettere il facile passaggio anche di persone su sedia a ruote e, tenuto conto delle dimensioni medie di una sedia a ruote, la larghezza utile di passaggio della porta di accesso ad ogni unità immobiliare è di almeno 90 centimetri, mentre quella delle altre porte interne è di almeno 80 centimetri. Spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura sono da evitare ovvero da sagomare in modo opportuno.

3. Per permettere un'agevole apertura delle ante da entrambi i lati di utilizzo, sono realizzate porte scorrevoli o con anta a libro. È vietato l'utilizzo di porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato, nonché di quelle del tipo a vetrata, se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate sono rese facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono preferite soluzioni che prevedono una larghezza delle singole ante delle porte non superiore a 1,20 metri e la collocazione degli eventuali vetri ad un'altezza di almeno 40 centimetri dal piano del pavimento. L'anta mobile è realizzata in modo da consentirne l'uso con una pressione non superiore a 8 chilogrammi.

4. Il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti sono complanari. In corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, sono ammessi dislivelli purché contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote. Gli spazi antistanti e retrostanti sono dimensionati adeguatamente, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

5. Per favorire una miglior manovrabilità, le maniglie delle porte sono preferibilmente del tipo a leva opportunamente curvate e arrotondate, sono dotate di un'altezza compresa tra 85 e 95 centimetri ed è consigliata la misura di 90 centimetri. Per le finestre, l'altezza delle maniglie o dispositivo di comando è compresa tra 1 metro e 1,30 metri e, ove possibile, è preferita la misura di 1,15 metri.

6. Finestre e parapetti sono realizzati in modo tale da consentire la visuale anche a persona seduta, ferma restando la garanzia dei requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. In particolare, sono da preferire soluzioni nelle quali la parte opaca del parapetto, se presente, non supera i 60 centimetri di altezza dal calpestio, mentre l'altezza complessiva del parapetto è di almeno 1 metro ed è inattraversabile da una sfera di 10 centimetri di diametro.

7. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile è opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi interni sono realizzate in modo da consentire l'uso con una pressione non superiore a 8 chilogrammi.

Sezione II

PAVIMENTI, LOCALI IGIENICI E ATTREZZATURE DI USO COMUNE

Art. 12.

Pavimentazione delle parti comuni

1. Nelle parti comuni dell'edificio, un'adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni contribuisce alla chiara individuazione dei percorsi e alla distinzione dei vari ambienti.

2. I pavimenti sono antisdrucchiolevoli e realizzati con materiali idonei che ne garantiscono anche la perfetta complanarità e continuità.

3. Per non costituire ostacolo al transito di persone con ridotta capacità motoria, il dislivello presente lungo la pavimentazione non supera i 2 centimetri ed è segna lato con variazioni cromatiche; even-



tuali differenze di livello maggiori sono superate mediante rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote ed opportunamente segnalate, anche con variazioni cromatiche.

4. Gli zerbini sono incassati, le guide solidamente ancorate e lo spigolo di eventuali soglie è arrotondato.

5. In caso di utilizzo di grigliati nei calpestii, questi sono composti da maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote o bastoni di sostegno.

Art. 13.

Locali igienici

1. In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità fisiche, è predisposto almeno un locale igienico accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

2. Allo stesso fine, all'interno del locale igienico, sono rispettati i seguenti minimi dimensionali:

a) le porte sono ad apertura verso l'esterno o scorrevoli e lo spazio libero interno, tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte, garantisce la rotazione di una sedia a ruote e comunque non è inferiore a 1,35 per 1,50 metri;

b) lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, rispetta il minimo di 1 metro misurato dall'asse dell'apparecchio sanitario ed in particolare, lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza w.c. può essere realizzato sia a destra che a sinistra per consentire la bilateralità;

c) lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca rispetta il minimo di 1,40 metri lungo la vasca con profondità minima di 80 centimetri;

d) lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo rispetta il minimo di 80 centimetri misurati dal bordo anteriore del lavabo;

e) nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico, in prossimità della tazza w.c. sono installati corrimano orizzontali o verticali, ovvero di entrambe le tipologie, con diametro di 3-4 centimetri, posti ad un'altezza di 80 centimetri dal calpestio e, se fissati a parete, posizionati a 5 centimetri dalla stessa.

3. I servizi igienici sono dotati di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza del gabinetto e della vasca.

4. Nelle strutture ad uso pubblico è attrezzato un servizio igienico accessibile anche ai bambini dotato di un fasciatoio chiudibile, di una pedana o panchetto a disposizione per arrivare all'altezza dei sanitari e di una mensola di appoggio.

5. Con riguardo alle caratteristiche degli apparecchi sanitari, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) il lavabo presenta il piano superiore posto a 80 centimetri dal calpestio ed è sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;

b) il w.c. ed il bidet sono preferibilmente di tipo sospeso e presentano le seguenti caratteristiche:

1) l'asse della tazza w.c. e del bidet è posto ad una distanza minima di 40 centimetri dalla parete laterale;

2) il bordo anteriore e il piano superiore del w.c. e del bidet sono collocati rispettivamente ad una distanza compresa tra 75 e 80 centimetri dalla parete posteriore e ad un'altezza compresa tra 45 e 50 centimetri dal calpestio;

3) se l'asse della tazza w.c. o del bidet è distante più di 40 centimetri dalla parete, per consentire il trasferimento, è previsto un maniglione o un corrimano a 40 centimetri dall'asse dell'apparecchio sanitario;

c) l'impianto doccia è a pavimento, dotato di sedile ribaltabile ed erogatore a telefono;

d) i rubinetti sono preferibilmente dotati di manovra a leva o di cellula fotoelettrica con regolazione dell'acqua calda mediante miscelatori termostatici.

Art. 14.

Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici, cassette per la corrispondenza

1. Le caratteristiche ed il posizionamento delle attrezzature di uso comune, quali apparecchi elettrici, quadri generali, valvole e rubinetti di arresto delle varie utenze, regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, campanelli, pulsanti di comando, interruttori, citofoni e videocitofoni, sono tali da permetterne un uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Ove possibile, è preferito il posizionamento ad un'altezza di 1,20 metri dal pavimento.

2. Piastre e pulsanti sono posti in modo tale da essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa o assente visibilità e protetti dal danneggiamento per urto.

3. Le prese di corrente sono poste ad un'altezza minima di 45 centimetri.

4. Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione sono posti in posizione tale da consentire l'immediata percezione visiva ed acustica.

5. Le cassette per la raccolta della corrispondenza, ove previste, sono posizionate in modo tale che l'accessorio più alto si trovi tra i 90 centimetri ed 1,20 metri di altezza.

Sezione III

PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI E VERTICALI

Art. 15.

Piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi

1. Al fine di facilitare lo spostamento all'interno degli edifici dai percorsi orizzontali a quelli verticali, nel corridoio posto in corrispondenza di un eventuale percorso verticale, è predisposta una piattaforma di distribuzione quale vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo mediante percorsi orizzontali.

2. Piattaforme, corridoi e passaggi sono facilmente identificabili e riconoscibili. Le piattaforme di distribuzione poste all'interno di edifici pubblici o nelle parti di essi destinate all'uso pubblico, sono dotate di una tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili e di cartelli leggibili e identificabili.

3. La rampa della scala in discesa è disposta in modo tale da evitare la possibilità di essere imboccata accidentalmente uscendo dagli ascensori, e a questo scopo è segnalata adeguatamente.

4. Corridoi e passaggi presentano un andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate. I corridoi non presentano variazioni di livello ed in caso contrario le eventuali variazioni di livello sono superate mediante rampe.

5. I corridoi e passaggi hanno una larghezza minima di 1 metro. Per consentire agevoli spazi di manovra e di rotazione di una sedia a ruote o di una barella, il lato minore delle piattaforme di distribuzione e le parti terminali dei corridoi e dei passaggi, hanno una larghezza minima di 1,50 metri. Allargamenti del percorso di tale dimensione sono realizzati comunque ogni 10 metri di sviluppo lineare del corridoio.

Art. 16.

Scale

1. Le scale garantiscono un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile, le variazioni del loro andamento sono mediate per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni o di rampe.

2. Per ogni rampa di scale i gradini hanno la stessa alzata e pedata. Ogni rampa è dotata possibilmente dello stesso numero di gradini.

3. I gradini sono caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62 e 64 centimetri e la pedata minima è di 30 centimetri. I gradini delle



scale sono dotati di una pedata antisdrucchiolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75-80 gradi. In caso di disegno discontinuo, l'oggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 centimetri e un massimo di 2,5 centimetri.

4. In ordine alle porte con apertura verso la scala, è predisposto uno spazio antistante di adeguata profondità.

5. Le rampe di scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico hanno una larghezza minima di 1,20 metri ed una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala con una inclinazione massima del 15 per cento lungo il suo asse longitudinale, al fine di permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella. Per mantenere una lunghezza delle rampe contenuta, è interposto un ripiano in grado di arrestare l'eventuale caduta di un corpo umano. I non vedenti sono messi in grado di riconoscere facilmente la presenza di rampe di scale mediante un segnale posto sul pavimento, situato almeno a 30 centimetri dal primo e dall'ultimo scalino, che indica l'inizio e la fine della rampa.

6. In mancanza di illuminazione naturale laterale, la scala è dotata di un'illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.

7. Le scale sono dotate di un parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto, dotato di un'altezza minima di 1 metro e inattraversabile da una sfera di diametro di 10 centimetri.

8. Le scale sono dotate di un corrimano di facile prendibilità, posto ad un'altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e realizzato con materiale resistente e non tagliente; se le rampe di scale sono di larghezza superiore a 1,80 metri, il corrimano è installato su entrambi i lati. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo è prolungato di 30 centimetri oltre il primo e l'ultimo gradino. In caso di utenza prevalente di bambini, è predisposto un secondo corrimano ad una altezza di 75 centimetri. Il corrimano su parapetto o parete piena è distante da essi almeno 4 centimetri.

9. Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico hanno una larghezza minima di 80 centimetri. In tal caso sono comunque rispettati il rapporto tra alzata e pedata indicato al comma 3, con pedata non inferiore a 25 centimetri, nonché l'altezza del parapetto nella misura minima di cui al comma 7.

Art. 17.

R a m p e

1. Ove possibile, l'integrazione dei collegamenti verticali interni è realizzata mediante rampe o ripiani ovvero entrambe le tipologie. Per le rampe ed i ripiani posti all'interno degli edifici è richiesto il rispetto delle regole previste all'art. 6.

2. La rampa è dotata di corrimano posto ad un'altezza compresa tra 90 centimetri e 1 metro e di cordoli laterali di protezione.

Art. 18.

A s c e n s o r i

1. Per garantire un servizio funzionale per ogni tipo di locale e di utente, il numero e le caratteristiche degli ascensori è proporzionale alla destinazione dell'edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate.

2. Il percorso di collegamento tra l'ingresso principale e quello con l'ascensore è privo di ostacoli e impedimenti, al fine di garantire a chiunque di raggiungere ed utilizzare in autonomia il collegamento verticale meccanico.

Gli impianti sono dotati di adeguata protezione dagli agenti atmosferici, se posti all'esterno dell'edificio.

3. Ove possibile, una parete dell'ascensore è realizzata in materiale trasparente.

4. Ogni ascensore è dotato di una cabina di dimensioni minime tali da permetterne l'uso da parte di una persona su sedia a ruote con l'eventuale accompagnatore. Il ripiano di fermata anteriore alla porta della cabina è dotato di una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentire le manovre necessarie all'accesso.

5. Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore ha le seguenti caratteristiche:

a) cabina di dimensioni minime di 1,40 metri di profondità e 1,10 metri di larghezza;

b) porta con luce netta minima di 80 centimetri, posta sul lato corto;

c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,50 per 1,50 metri.

6. Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore ha le seguenti caratteristiche:

a) cabina di dimensioni minime di 1,30 metri di profondità e 95 centimetri di larghezza;

b) porta con luce netta minima di 80 centimetri posta sul lato corto;

c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,50 per 1,50 metri.

7. In caso di adeguamento di edifici preesistenti, se non è possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, l'ascensore può avere le seguenti caratteristiche:

a) cabina di dimensioni minime di 1,20 metri di profondità e 80 centimetri di larghezza;

b) porta con luce netta minima di 75 centimetri posta sul lato corto;

c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,40 per 1,40 metri.

8. Le porte di cabina e di piano sono del tipo a scorrimento automatico e di dimensioni tali da permettere l'agevole accesso di persona su sedia a ruote. Nel caso di adeguamento, la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.

9. I tempi di apertura e di chiusura delle porte assicurano un comodo accesso ad una persona su sedia a ruote. In tutti i casi le porte rimangono aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non è inferiore a 4 secondi. L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima di 2 centimetri. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse.

10. La bottoniera di comando interna ed esterna è dotata di numerazione in rilievo e scritte con traduzione in Braille. Lateralmente alla bottoniera esterna è posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. La bottoniera di comando interna è posta su una parete laterale ad almeno 35 centimetri dalla porta della cabina.

11. Ove possibile, all'interno della cabina è installato un sistema di sintesi vocale che, all'arresto dell'ascensore, indichi il numero del piano.

12. All'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, sono posti un videocitofono e una luce d'emergenza con autonomia minima di 3 ore. Le bottoniere, il campanello d'allarme ed il videocitofono sono posti ad un'altezza compresa fra 80 centimetri ed 1,20 metri. Ove possibile, all'interno della cabina è predisposta opportuna cartellonistica, con informazioni sul comportamento da tenersi in caso di blocco del sistema di collegamento verticale meccanizzato.

13. Nelle cabine ascensore che servono edifici pubblici o edifici privati con funzioni pubbliche è installato un corrimano posto all'altezza pari a 90 centimetri.

14. Sono comunque fatti salvi i requisiti di sicurezza e le caratteristiche standard richiesti dalle specifiche normative statali e comunitarie.

Art. 19.

I m p i a n t i a l t e r n a t i v i s e r v o a s s i s t i t i

1. In alternativa ad un ascensore o ad una rampa inclinata, l'integrazione dei collegamenti verticali interni è realizzata mediante apparecchiature, quali servoscala e piattaforma elevatrice, di seguito indicati come «impianti alternativi servoassistiti», atte a consentire il superamento di una contenuta differenza di quota a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

2. Il percorso di collegamento tra l'ingresso principale e l'accesso agli impianti alternativi servoassistiti è privo di ostacoli e impedimenti, al fine di garantire a chiunque di raggiungere ed utilizzare in autonomia



il collegamento verticale meccanico. Gli impianti sono dotati di adeguata protezione dagli agenti atmosferici, se posti all'esterno dell'edificio.

3. Al fine di garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, l'agevole manovrabilità dei comandi e la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'impianto in movimento, tutti gli impianti servoassistiti sono dotati di sistemi anticaduta, anticesoimento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando. Lo stazionamento dell'apparecchiatura può essere realizzata con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

4. Le piattaforme elevatrici sono predisposte per superare dislivelli non superiori a 4 metri ed hanno una velocità non superiore a 0,1 metri al secondo e rispettano, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche relative ai servoscala.

5. Fermi restando i requisiti di sicurezza e le caratteristiche standard richiesti dalle specifiche normative statali e comunitarie, i servoscala e le piattaforme elevatrici osservano le prescrizioni di cui ai punti 4.1.13 e 8.1.13 del decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Capo IV

LOCALI PUBBLICI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

Art. 20.

Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione

1. Per consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, almeno una zona all'interno di sale e luoghi adibiti a riunioni, spettacoli e ristorazione è agevolmente raggiungibile mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento alternativi alle scale, ed è predisposta all'utilizzo anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie.

2. Se le attività svolte nelle sale e luoghi adibiti a riunioni, spettacoli e ristorazione sono soggette alla vigente normativa antincendio, la posizione della zona di cui al comma 1 è tale da consentire, in caso di emergenza, di raggiungere agevolmente una via di esodo accessibile o un luogo sicuro statico così come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 (termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi).

3. Fatte salve le prescrizioni generali previste per le costruzioni edilizie e quelle stabilite nel capo III, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione rispetta le seguenti prestazioni minime:

a) è dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;

b) è dotata, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;

c) è consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

Art. 21.

Arredi fissi

1. All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi fissi è idonea a non costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie. È vietata la scelta di arredi con rifiniture taglienti e con spigoli vivi.

2. All'interno di luoghi aperti al pubblico quali banche, uffici amministrativi e supermercati, i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico sono predisposti in modo tale da essere almeno in parte accostabili da una sedia a ruote e da permettere al disabile di espletare tutti i servizi.

3. Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno in una parte di questo è predisposto un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 90 centimetri dal calpestio; negli altri casi, almeno uno sportello presenta il piano di utilizzo per il pubblico ad altezza pari a 90 centimetri dal calpestio della zona riservata al pubblico. Nei luoghi aperti al pubblico ove il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, lo spazio libero anteriormente ad ogni tavolo è di almeno 1,50 metri, e lateralmente di almeno 1,20 metri, per consentire un agevole passaggio.

4. Nei luoghi aperti al pubblico che richiedono attese, è previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, idoneo a garantire lo svolgimento di un'attesa ordinata.

5. Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste sono predisposte di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 70 centimetri.

6. La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita è interrotta ad una distanza di 1,20 metri dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete. In ogni caso le transenne guida-persone non presentano una lunghezza superiore a 4 metri, sono rigidamente fissate al pavimento e presentano un'altezza al livello del corrimano di 90 centimetri.

7. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati e cancellotti a spinta, questi sono dimensionati in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote.

8. Eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, sono temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote.

Art. 22.

Attrezzature pubbliche

1. Al fine di consentire alle persone con ridotta e impedita capacità fisica l'uso agevole delle attrezzature pubbliche, quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche e sportelli bancomat, per ogni tipologia d'impianto, almeno uno degli apparecchi presenti nelle relative postazioni è raggiungibile mediante percorso orizzontale, mentre gli accessori necessari per il suo utilizzo sono posti ad un'altezza compresa fra 80 centimetri ed 1,20 metri nonché dotati di numerazioni in rilievo, di scritte con traduzione in Braille e, ove possibile, di appositi dispositivi audiovisivi per consentirne l'uso ad utenti con difficoltà dell'udito e della vista.

2. I relativi impianti sono dislocati sul territorio secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli Comuni e comunque in modo razionale, al fine di non lasciarne zone sprovviste.


Art. 23.

Strutture balneari in concessione e arenili liberamente fruibili

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 23, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nelle strutture balneari in concessione quali gli stabilimenti balneari, le spiagge attrezzate, le spiagge libere attrezzate, e gli arenili asserviti a strutture ricettive, alle persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali sono garantiti:

a) la massima accessibilità e fruibilità degli impianti e dei servizi proposti anche in funzione della balneazione e della partecipazione alle attività ricreative;

b) l'effettivo accesso al mare con la predisposizione di percorsi agevoli di collegamento realizzati con elementi smontabili, posizionati tra le zone dei servizi e lo spazio per le soste a mare e tra queste ultime e



la battaglia; quando obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dai comuni, impediscono la realizzazione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare è comunque assicurato mediante la realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con modificazioni con legge 4 dicembre 1993 n. 494.

2. Nelle aree demaniali marittime non concessionate, liberamente e gratuitamente fruibili ai fini della balneazione, alle persone diversamente abili e con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali sono garantiti almeno la visitabilità della spiaggia nonché l'effettivo accesso al mare attraverso idonei percorsi, se non impedito da obiettive caratteristiche morfologiche e ambientali dei luoghi.

3. Per agevolare la piena integrazione nella collettività delle persone diversamente abili, i percorsi di accesso e di collegamento, da realizzare preferibilmente con elementi in pvc rigido o in legno, anche impilabili e facilmente removibili, sono posizionati in modo tale da consentire l'accesso ai vari servizi offerti dalla struttura balneare e, se possibile, a tutte le postazioni di ombrelloni.

4. Nelle strutture balneari sono inoltre previste almeno una o due postazioni costituite da piazzole dotate di base rigida in legno o pvc, provviste almeno di ombrellone e lettino o sdraio, completamente accessibili a persone con ridotte o impedito capacità motorie ed idonee a consentire il passaggio agevole dalla sedia a ruote allo sdraio o lettino e viceversa. Tali postazioni sono collocate in posizione adiacente e complanare al percorso e sono dotate di un congruo spazio per l'allocatione di ombrellone, lettini ed eventuali ausili.

5. L'accessibilità e visitabilità delle strutture balneari e degli arenili liberamente fruibili, nonché l'ingresso in acqua, può essere facilitato attraverso opportuni accorgimenti quali:

a) la realizzazione di apposito scivolo in legno per superare eventuali dislivelli, nonché di una passerella e, in prossimità di questa, di almeno due pedane indicate da apposita segnaletica per il raggiungimento e lo stazionamento sul bagnasciuga;

b) la predisposizione di cabine di legno dotate di servizi igienici e docce attrezzate con seggiolino ribaltabile, collegate con la passerella, nonché di parcheggi riservati in prossimità dell'arenile;

c) la messa a disposizione di sedia a ruote speciale, in alluminio, con ruote gonfiabili per agevolare l'ingresso in acqua ed il transito sul bagnasciuga.

6. Per facilitare gli spostamenti di soggetti non vedenti sono predisposti corrimano in corda lungo i camminamenti. Tali corrimano possono essere di colore diverso a seconda se in piano o in pendenza per agevolare i soggetti ipovedenti.

Art. 24.

Stazioni

1. Per facilitare l'accesso alle stazioni ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione, è previsto il ricorso a passerelle, rialzo di marciapiedi, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione.

2. Le stazioni sono dotate di mezzi audiovisivi, al fine di facilitare l'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista.

3. Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori sono resi accessibili anche a persone con ridotte o impedito capacità fisiche.

Art. 25.

Fermate dei veicoli destinati al trasporto pubblico urbano

1. Per facilitare l'accesso alle fermate dei veicoli destinati al trasporto pubblico urbano, quali tramvie, metropolitane, filovie e autobus da parte delle persone con difficoltà di deambulazione è previsto il ricorso a passerelle, rialzo di marciapiedi, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione.

2. Al fine di una miglior fruizione da parte di persone con ridotte o impedito capacità di deambulazione, le zone di sosta del trasporto urbano per la salita e la discesa dei passeggeri dei mezzi di trasporto urbano sono collocate lontane dal traffico urbano e sono dotate di panchina e di una panchina.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 29 luglio 2009

MARTINI

09R0807

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 luglio 2009, n. 42/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 28 del 3 agosto 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Preambolo:

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Visto l'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 7 maggio 2009;

Visti i pareri delle strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»);

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2009, n.388;


Visto il parere della commissione consiliare V «Attività culturali e turismo» espresso nella seduta del 25 giugno 2009;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale Presidenza di cui all'art. 16, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009 n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2009, n. 667;

Considerato quanto segue:

il fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate, è stato istituito al fine di consentire alla Regione di effettuare interventi su diverse tipologie di opere e, pertanto, è necessario dare una definizione dei termini tecnici utilizzati, per garantire una corretta e uniforme attivazione degli interventi;



è necessario individuare le tipologie di intervento attivabili dalla Regione, distinguendole in contributi in conto capitale ed interventi di coproduzione o acquisto di diritti di utilizzazione; i contributi in conto capitale sono riservati alle sceneggiature alle opere prime e ai documentari, mentre per le opere seconde e le opere audiovisive assimilate sono previsti interventi di coproduzione o acquisto di diritti di utilizzazione, in quanto tipologie di opere che possono garantire alla Regione il rientro dei capitali investiti e la conseguente implementazione delle risorse stanziare nel fondo;

la valutazione degli interventi richiede esperienza nel settore cinematografico, ed appare, quindi, necessario istituire una commissione di valutazione degli interventi, regolandone la composizione;

è necessario individuare i criteri di valutazione ai quali la commissione deve attenersi nella valutazione degli interventi, attribuendo priorità agli aspetti relativi alla qualità del prodotto e alla valorizzazione dell'identità culturale;

è necessario definire le procedure per la presentazione delle domande, nonché alcuni obblighi che saranno posti a carico dei soggetti beneficiari degli interventi finanziati dal fondo al fine di garantire la trasparenza dell'intervento ed un diretto coinvolgimento della Regione Toscana nella diffusione delle opere oggetto di intervento;

di accogliere il parere della V commissione consiliare «Attività culturali e turismo»;

si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 6, comma 4 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009), con il quale è stato istituito il fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate, definisce le modalità di valutazione degli interventi e di gestione del fondo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per lungometraggio si intende il film di durata superiore a settantacinque minuti;

b) per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a settantacinque minuti;

c) per opere audiovisive assimilate si intendono le opere realizzate per la televisione aventi le caratteristiche dello sceneggiato, del film televisivo o della fiction;

d) per opera prima si intende la prima opera realizzata da un determinato regista;

e) per opera seconda si intende qualsiasi opera realizzata da un regista non più esordiente che abbia già visto prodotta la propria opera prima;

f) per costo di produzione si intende il costo di produzione fino alla realizzazione della copia campione, comprensivo delle spese generali, degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti e del compenso per la produzione;

g) per coproduzione si intende la partecipazione ai costi di produzione;

h) per diritti di utilizzazione economica si intendono i diritti come indicati nell'art. 5, comma 10 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 12 aprile 2007.

Art. 3.

Tipologia di interventi attivabili

1. Le domande aventi ad oggetto sceneggiature, opere prime e documentari vengono finanziate tramite l'erogazione di un contributo in conto capitale, nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore «*de minimis*».

2. Le domande aventi ad oggetto opere seconde e opere audiovisive assimilate vengono attivate tramite la sottoscrizione di contratti di acquisto di diritti su una quota della proprietà dell'opera o di preacquisto di singoli diritti di utilizzazione o di quota di essi. Nei contratti vengono specificate le modalità di erogazione e di partecipazione della Regione ai ricavi. L'erogazione per le opere seconde è subordinata alla presentazione di una polizza fideiussoria in favore della Regione Toscana rilasciata dai soggetti di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a garanzia della realizzazione delle produzioni attivate.

Art. 4.

Sceneggiature

1. La domanda di finanziamento deve avere ad oggetto una sceneggiatura originale ed inedita e deve essere presentata da un autore esordiente cittadino comunitario.

2. La sceneggiatura deve trattare temi che valorizzino l'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, letterario o antropologico della Toscana.

3. Il contributo massimo finanziabile per sceneggiatura è pari a 15.000,00 euro.

4. Sono finanziabili fino a sei sceneggiature l'anno.

Art. 5.

Produzione di opere prime

1. La domanda di finanziamento deve avere ad oggetto un'opera prima che tratti temi che valorizzino l'identità regionale, con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, letterario o antropologico della Toscana e le cui riprese siano da effettuarsi per almeno il 50 per cento degli esterni in Toscana.

2. La domanda deve essere presentata da una piccola o media impresa italiana o comunitaria, costituita in forma societaria, avente un capitale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000,00 euro.

3. Il contributo per le opere prime non può essere superiore al 50 per cento del costo di produzione e comunque non può superare i 200.000,00 euro per opera.

4. L'impresa beneficiaria del contributo deve impegnarsi a spendere in Toscana una somma non inferiore al 100 per cento del contributo ricevuto.

5. Sono finanziabili fino a sei opere prime l'anno.

Art. 6.

Produzione di opere seconde cinematografiche ed audiovisive assimilate

1. La domanda di sostegno deve avere ad oggetto un'opera seconda cinematografica o audiovisiva assimilata che tratti temi che valorizzino l'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale, socio-economico, letterario o antropologico della Toscana e le cui riprese siano da effettuarsi per almeno il 50 per cento degli esterni in Toscana.

2. La domanda deve essere presentata da una piccola o media impresa italiana o comunitaria, costituita in forma societaria, avente



un capitale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000,00 euro.

3. Il produttore deve aver già prodotto, direttamente o tramite i propri soci o attraverso il prescelto produttore esecutivo, almeno due altri film lungometraggi già distribuiti in Italia negli ultimi cinque anni.

4. L'intervento di sostegno, di cui all'art. 3 comma 2, per le opere seconde può coprire fino al 10 per cento del costo di produzione e comunque non può superare i 450.000,00 euro ad opera.

5. L'impresa beneficiaria deve impegnarsi a spendere in Toscana una somma non inferiore al 150 per cento dell'intervento della Regione.

6. Sono attivabili fino a sei interventi per opere seconde cinematografiche l'anno.

7. L'intervento della Regione in opere audiovisive assimilate è solo eventuale e per esso può essere derogato quanto previsto ai commi 4 e 5.

Art. 7.

Documentari

1. La domanda di finanziamento deve avere ad oggetto un documentario che tratti temi legati alla storia, al paesaggio e/o alle tradizioni ed all'attualità della Toscana.

2. La domanda deve essere presentata da una piccola media impresa italiana o comunitaria, costituita in forma societaria, avente un capitale interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 10.000,00 euro.

3. Il produttore deve dimostrare di avere esperienza nel settore della produzione, maturata in via diretta o tramite i propri soci, ed essere in possesso dei mezzi tecnici necessari per la realizzazione dell'opera.

4. Il contributo per i documentari può coprire fino al 70 per cento del costo di produzione e comunque non può essere superiore a 50.000,00 euro a documentario.

5. Sono attivabili fino a tre interventi per documentari l'anno.

Art. 8.

Commissione di valutazione degli interventi

1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di finanziamento la Giunta regionale si avvale di una commissione di valutazione degli interventi composta da:

a) due dirigenti regionali, della direzione generale dello sviluppo economico e della direzione generale delle politiche formative e beni culturali, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vice presidente;

b) un critico cinematografico iscritto al sindacato nazionale dei critici cinematografici italiani;

c) un direttore, di comprovata esperienza, di festival sul cinema sostenuto dalla Regione;

d) un direttore, di comprovata esperienza, di festival sui documentari sostenuto dalla Regione.

2. I componenti della commissione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e durano in carica per un triennio.

3. Ai componenti della commissione non compete alcuna indennità.

4. La commissione si riunisce su convocazione del suo presidente ed è validamente costituita con la presenza di quattro componenti. La commissione decide a maggioranza dei presenti.

Art. 9.

Criteri di valutazione

1. La commissione di valutazione degli interventi provvede alla valutazione delle opere sulla base dei seguenti criteri:

a) qualità del progetto cinematografico/audiovisivo presentato;

b) effettiva valorizzazione dell'identità regionale;

c) stadio di sviluppo e di effettiva fattibilità del progetto presentato, ivi compresi la presenza di co-produttori internazionali, la partecipazione diretta del proponente al finanziamento dell'opera e l'adeguata copertura finanziaria della produzione e della distribuzione in Italia;

d) ricadute economiche sul territorio regionale in termini di servizi, impiego di maestranze e professionalità locali.

2. Nel caso di domande aventi ad oggetto opere seconde cinematografiche o audiovisive assimilate, la commissione valuta anche le prospettive di rientro dell'intervento finanziario e l'adeguata remunerazione del rischio assunto.

3. Il bando per la selezione degli interventi individua i punteggi da attribuire ai singoli criteri, dando priorità a quelli di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 10.

Procedimento

1. La Regione approva un bando per la selezione degli interventi.

2. Le domande di intervento possono essere presentate durante tutto l'anno e la valutazione dei progetti da parte della commissione viene effettuata tre volte l'anno.

3. La commissione esamina le domande relative alla sessione e individua gli interventi da attivare nel rispetto dei limiti numerici indicati negli artt. 4, 5, 6, 7 e delle effettive disponibilità del fondo.

4. I progetti che hanno superato la votazione minima prevista nel bando, ma non ammessi all'intervento nella sessione di presentazione, possono essere ripresentati dai soggetti interessati alle sessioni successive.

5. Non può essere presentata dallo stesso soggetto più di una domanda di intervento nell'arco di uno stesso anno solare, fatto salvo il caso disciplinato al comma 4.

Art. 11.

Obblighi a carico dei beneficiari

1. Il bando prevede a carico dei beneficiari almeno i seguenti obblighi:

a) concessione della licenza non esclusiva per uso di archivio cinematografico alla Regione Toscana;

b) informativa preventiva alla Regione Toscana nel caso di diffusione dell'opera nei circuiti delle mostre e rassegne, per consentire alla stessa adeguata partecipazione;

c) ulteriori impegni relativi agli aspetti pubblicitari.


Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 29 luglio 2009

MARTINI

09R0808



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2009, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 71/2001 (Rifinanziamento della legge regionale n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 28 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 71/2001

L'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della legge regionale n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. Gli aventi diritto possono presentare progetti di recupero, di utilizzazione e di ristrutturazione dei trabucchi mediante apposita richiesta, corredata di un progetto preliminare che ne documenti il titolo concessorio, lo stato di fatto, le ipotesi di utilizzazione, l'installazione dell'apposito segnale indicatore, gli interventi necessari e il preventivo del costo dell'intervento, da far pervenire all'Assessorato all'Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per utilizzazione del trabocco, nel periodo della stagione balneare, nel quadro della valorizzazione turistica della costa abruzzese e dell'attuazione del disposto della lettera p), del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica) si intende anche attività di ristorazione con uso di prodotto ittico della struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e comunque del Mare Adriatico.

3. Il Comitato regionale per i beni ambientali di cui alla legge regionale 13 febbraio 2003, n.2 recante disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali, in attuazione della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) provvede a rilasciare i prescritti pareri e nulla-osta ambientali sulle opere di ristrutturazione dei trabocchi, nonché ad indicare la tipologia ed il formato della segnaletica pubblicitaria a norma dell'art. 153 della legge n. 42/2004.

4. Gli aventi diritto che svolgono sui trabocchi attività di somministrazione di alimenti e bevande devono avere i requisiti previsti dalla legge regionale n. 11/2008 e devono essere autorizzati a norma dei commi 108 e 110 dell'art. 1 della stessa legge. Per l'esercizio dell'attività di ristorazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) Adozione da parte del titolare dei principi di cui ai regolamenti 852 sull'igiene dei prodotti alimentari, 853 sull'igiene per alimenti di origine animale e 854 del 2004 sui controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

b) Conformità dei locali alle prescrizioni dettate dall'ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) per le strutture che somministrano alimenti, fatta eccezione per l'altezza minima dei locali di preparazione;

c) I rifiuti solidi, dei liquami e reflui da operazioni di lavaggio e pulizia, devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

d) Rispetto delle disposizioni del Piano Demaniale Marittimo Comunale, ove vigente, e comunque osservazione, in quanto compatibili ed applicabili, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e del decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);

e) Certificato di agibilità rilasciato dal comune di competenza ai sensi degli artt. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 indicante il numero massimo di persone che possono sostare contemporaneamente sulla struttura. Il titolare dell'attività dovrà provvedere a presentare ogni anno al Comune attestazione di un tecnico abilitato riguardo alla permanenza dei requisiti contenuti nel certificato di agibilità.

5. I Comuni, ai sensi dell'art. 118, comma 1, della Costituzione e delle vigenti disposizioni statali e regionali, esercitano i poteri di governo e vigilanza edilizia ed urbanistica sulle strutture anche con riferimento al Piano Demaniale Marittimo Comunale nonché poteri di governo e vigilanza in materia di autorizzazione stagionale all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sulle strutture stesse, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al precedente comma 3.

6. È fatto divieto assoluto di utilizzare i trabocchi per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge e dalle leggi statali in materia nonché di realizzare qualunque intervento di trasformazione edilizia, ad eccezione di quelli strettamente necessari per la conservazione, ottimizzazione della funzionalità e superamento delle barriere architettoniche.

7. I Comuni possono adottare apposito regolamento attuativo nel rispetto di quanto stabilito nella presente legge e delle altre disposizioni regionali e statali in materia, favorendo un'attività di programmazione, sviluppo e cooperazione con le altre attività turistico-ricettive e culturali operanti sul territorio.»

Art. 2.

Manifestazioni promozionali

1. Le manifestazioni promozionali dei prodotti tipici locali di nicchia, con degustazioni di specialità, sono comprese di visita guidata per gruppo nel numero consentito, esulando questo dall'attività di ristorazione e/o di complemento della stessa.

Art. 3.

Integrazione alla legge regionale n. 71/2001

Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 71 del 19 dicembre 2001 è inserito il seguente art. 4-bis:

«4-bis.

Terminologia

1. Il termine «Trabucchi» utilizzato nella legislazione regionale è sostituito dal termine «Travocco».

Art. 4.

Urgenza

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 agosto 2009

CHIODI

09R0743



LEGGE REGIONALE 11 agosto 2009, n. 14.

Modifica alla legge regionale 29 novembre 1982, n. 87, recante: Erogazione di contributi al Consiglio regionale e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e alle sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 28 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 1982, n. 87

1. Il comma 4 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«4. A partire dall'esercizio 2009, i contributi iscritti in favore dell'Unione Italiana Ciechi (UIC) sono ripartiti per il 10% al Consiglio regionale dell'UIC e per il 90% tra le sezioni provinciali in parti uguali e i contributi iscritti in favore dell'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) sono ripartiti per il 20% al Comitato regionale e per l'80% tra le sezioni provinciali dell'ENS in parti uguali».

Art. 2.

Urgenza

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 agosto 2009

CHIODI

09R0744

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2009, n. 15.

Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica leggi regionali nn. 6 e 7 del 30 aprile 2009 e legge regionale n. 6/2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 28 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Proroga delle tessere regionali
Emergenza terremoto 2009*

1. È prorogata fino al 30 settembre 2009 la validità delle «tessere regionali trasporto pubblico emergenza terremoto 2009» di cui all'art. 2 della legge regionale 30 aprile 2009, n.6. Ai lavoratori e agli studenti che, nel corso del mese di luglio 2009 hanno ottenuto, attraverso procedura di cambio codice, il codice 03 è riconosciuta per il mese di settembre la validità dei rispettivi codici di origine 01 o 02.

Art. 2.

Modifiche della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6

1. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2009)» le parole «si fa fronte con uno stanziamento di € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila)» sono sostituite dalle seguenti parole «si fa fronte con uno stanziamento di € 3.000.000,00 (tre milioni)».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 « Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2009)» è sostituita dalla seguente:

«*b*) alle Associazione di volontariato iscritte all'Albo regionale del Volontariato della Regione Abruzzo da almeno due anni, che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora, e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo, nonché alle Associazioni di volontariato che gestiscono mense per persone in stato di povertà estrema o senza fissa dimora da almeno 5 (cinque) anni e che abbiano servito non meno di 30 (trenta) pasti al giorno e per un periodo di tempo non inferiore a mesi 10 (dieci) nell'anno che precede quello di assegnazione del contributo».


Art. 3.

Modifiche alle legge regionale 30 aprile 2009, n. 7

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, approvato con legge regionale 30 aprile 2009, n. 7, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.002 - 11630, denominato «Tasse automobilistiche regionali», è incrementato di € 2 milioni;

lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.003 - 71520, denominato «Fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi e interventi in materia sociale e socio-assistenziale», è incrementato di € 2 milioni.



Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6

1. Al comma 5 dell'art. 183 della legge regionale n. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005) le parole «entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti parole «entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno».

2. Al comma 7 dell'art. 183 della legge regionale n. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005) dopo le parole «benefici regionali» sono aggiunte le seguenti parole «previo parere della competente Commissione Consiliare».

Art. 5.

Autorizzazione alla rinegoziazione di prestiti agevolati

1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti agevolati - legge regionale 20 luglio 2002, n. 16, legge regionale 5 agosto 2004, n. 22, legge regionale 28 aprile 2000, n. 77, legge regionale 23 dicembre 1997, n. 154, - in essere alla data di entrata in vigore della presente legge potranno richiedere, entro il 31 dicembre 2010, alle Amministrazioni, agli Enti ed alle Società mutuant, la trasformazione del 50% del debito residuo alla data della richiesta in un nuovo finanziamento, a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario la cui durata non potrà essere superiore a venti anni.

2. È consentita la rimodulazione del finanziamento originario alle stesse condizioni di cui al comma 1.

3. La presente norma non costituisce ulteriore agevolazione in quanto agli oneri ed interessi del nuovo finanziamento sono applicati tassi di mercato a totale carico dell'impresa richiedente.

4. La norma non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della presente legge si farà fronte con uno stanziamento di € 500.000,00 a valere sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 agosto 2009

CHIODI

09R0745

LEGGE REGIONALE 19 agosto 2009, n. 16.

Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 28 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo promuove misure per il rilancio dell'economia e per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica ed abitativa, per preservare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente nel rispetto dell'ambiente e dei beni storici culturali e paesaggistici e nel rispetto della normativa sismica, nonché per razionalizzare e contenere il consumo del territorio.

TITOLO I

INTERVENTI STRAORDINARI
SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 2.

Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente Titolo hanno carattere straordinario e consentono la realizzazione degli interventi edilizi in esso previsti solo se sia rispettato il termine perentorio di cui all'art. 11, comma 4 della presente legge.

2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano su edifici che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, risultino:

- a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;
- b) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
- c) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta comprese quelle previste negli strumenti urbanistici degli enti locali;
- e) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali fatte salve le zone individuate come D nei piani del parco vigenti o comunque oggetto di intese tra i comuni e gli enti gestori di aree protette volte ad individuare le aree di promozione economica e sociale, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

Art. 3.

Definizioni e parametri

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, sono stabilite le seguenti definizioni:

- a) per nuclei antichi si intendono quelli definiti dai Comuni con apposita perimetrazione in sede di approvazione della deliberazione



consiliare di cui all'art. 12 della presente legge o comunque, quelli delimitati come zone «A» di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali;

b) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle definite dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute in detti atti, si fa riferimento a quelle definite dal decreto ministeriale n. 1444/1968.

Art. 4.

Interventi straordinari di ampliamento

1. Per le finalità di cui all'art. 1, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale, nel rispetto concorrente dei limiti seguenti:

20% della superficie esistente;
non superiore a 200 mc.

2. È in ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9 mq per gli edifici esistenti di modeste dimensioni.

3. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente.

4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di inedificabilità assoluta.

Art. 5.

Prevenzione rischio sismico

1. Gli interventi di ampliamento previsti all'art. 4 sono consentiti, nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, soltanto per gli edifici dotati della certificazione antisismica, qualora realizzati successivamente all'attribuzione della suddetta classificazione.

2. Per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico in difformità della normativa antisismica, gli ampliamenti di cui all'art. 4 sono consentiti esclusivamente a condizione che l'intero edificio sia adeguato alla suddetta normativa.

Art. 6.

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione Abruzzo promuove il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la integrale demolizione e ricostruzione degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale realizzati anteriormente al 31 marzo 2009 e che necessitano di essere adeguati agli attuali standard energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica. Per edifici realizzati devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 35% della superficie utile esistente a condizione che risultino utilizzate le tecniche costruttive della bioedilizia e che sia previsto l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. A tal fine gli interventi proposti dovranno consentire un incremento di classi energetiche dell'edificio comunque non inferiore alla classe B.

3. I Comuni, con le modalità di cui al successivo art. 12, comma 1, potranno disciplinare ulteriormente le modalità di applicazione della maggiorazione prevista dal comma 2.

4. Gli incrementi di superficie di cui al comma 2 del presente articolo non possono derogare da norme nazionali in merito a distanze ed altezze, con particolare riferimento agli art. 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444/68 e ss.mm.ii.

5. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, previo reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi legati alle unità immobiliari con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti ad una distanza non superiore a 250 metri.

6. Gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione di cui al comma 2 del presente articolo sono consentiti anche su area diversa, purché a ciò destinata dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine i Comuni, con la deliberazione consiliare di cui all'art. 12 della presente legge, individuano preliminarmente gli ambiti omogenei in cui i volumi trasferiti si aggiungono a quelli consentiti sull'area diversa.

7. Con la stessa deliberazione i Comuni possono individuare con determinazione ampliamento motivata le aree occupate da edifici interessati dagli interventi previsti dal presente articolo e che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale e sistemate a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione e nel rispetto delle previsioni dell'art. 32 comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso il proprietario, o l'avente titolo, che cede gratuitamente l'area originariamente occupata dall'edificio demolito, potrà usufruire, oltre che dell'incremento di cui al comma 2, anche di una ulteriore percentuale pari al 30% della superficie utile dell'edificio demolito a condizione che l'edificio da ricostruire risulti di classe energetica B.

8. Dagli interventi di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.

9. La ricostruzione in aree diverse di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo non potrà comunque avvenire, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle zone di inedificabilità assoluta.

10. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.

Art. 7.

Oneri di urbanizzazione

1. La realizzazione degli interventi di cui all'art. 6 della presente legge comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia.


2. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione è corrisposta alla Regione Abruzzo mediante versamento sul c/c postale 13633672 intestato alla Regione Abruzzo.

3. Nell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente.

4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale è istituito, nell'ambito della UPB 03.05.002, il capitolo 35025 denominato: Contributo per maggiorazione oneri di urbanizzazione per ampliamento, demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente.

5. Sono esonerate dal versamento della maggiorazione degli oneri di urbanizzazione dovuti alla Regione Abruzzo le Associazioni Onlus che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della presente legge per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nel territorio regionale da destinare a finalità di accoglienza.

6. La mutazione della destinazione d'uso degli immobili assoggettati alle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo prima del decorso di dieci anni, comporta l'obbligo di corrispondere gli oneri di cui al comma 1 del presente articolo da versare al momento della richiesta di variazione della destinazione d'uso.



Art. 8.

Eliminazione barriere architettoniche

1. Gli interventi di cui all'art. 6 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Art. 9.

Contributo di costruzione

1. Per gli interventi di cui all'art. 4, il contributo di costruzione dovuto in base agli articoli 16 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è commisurato con esclusivo riferimento agli incrementi realizzati e può essere ridotto al 50% ove l'unità immobiliare sia destinata a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.

2. Il contributo di costruzione dovuto per gli interventi di cui all'art. 6 è determinato in ragione dell'80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita. Il contributo come sopra determinato può essere ridotto del 50% in caso di edifici od unità immobiliari destinati a prima abitazione dei proprietari o degli aventi titolo.

3. Per gli interventi di cui alla presente legge i Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo di costruzione od incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili o al fine di riqualificare aree urbane degradate.

Art. 10.

Elenchi

1. Al fine di evitare che mediante interventi successivi siano superati i limiti previsti, i Comuni provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli articoli 4 e 6 della presente legge.

Art. 11.

Condizioni generali di ammissibilità degli interventi

1. Gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge sono realizzati mediante denuncia di inizio attività, nel rispetto della disciplina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. Nella relazione asseverata di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e ss.mm.ii., oltre a quanto ivi previsto, è espressamente attestata la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni della presente legge.

2. Gli interventi previsti dall'art. 6, sono subordinati al rilascio del titolo edilizio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ss.mm.ii.

3. In ogni caso gli interventi previsti dagli artt. 4 e 6 della presente legge sono effettuati nel rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati e delle disposizioni legislative a tutela dei diritti dei terzi.

4. Le istanze relative devono essere presentate entro e non oltre 24 mesi dalla scadenza del termine perentorio indicato dall'art. 12, comma 1, della presente legge.

5. Il termine di cui al comma 4 è prorogato, nei comuni inseriti nel cratere di cui al decreto n.3 del 16 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, fino al termine dello stato di emergenza.

6. La possibilità di ampliare gli edifici esistenti è limitata alle unità immobiliari ultimate alla data del 31 marzo 2009 in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge. Per unità immobiliare ultimate devono intendersi immobili per i quali, alla data del 31 marzo 2009, sia stata acquisita al protocollo del Comune la dichiarazione di fine lavori. In mancanza potrà essere presentata una dichiarazione giurata del Direttore lavori attestante la data di fine lavori.

7. Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì subordinati alla esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di superficie degli edifici esistenti. L'adeguamento dovrà essere effettuato dal richiedente il titolo abilitativo, con le procedure di cui all'art. 32 comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.

8. Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o a quelli situati su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico.

9. Per gli edifici condonati il calcolo delle percentuali e dei limiti di incremento delle superfici consentite dalla presente legge, avviene computando negli incrementi stessi anche la superficie già oggetto di condono limitatamente agli edifici di volumetrie pari o superiore a 1000 mc.

10. La presente legge non può parimenti essere applicata agli edifici aventi destinazione commerciale al fine di derogare alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita e centri commerciali.

11. Gli interventi di cui agli artt. 4 e 6 della presente legge non sono cumulabili tra loro.

Art. 12.

Ambito applicativo

1. Con deliberazione di Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla presente legge o di escludere l'applicabilità delle norme di cui agli artt. 4 e 6 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, nonché stabilire limiti differenziati alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici di piani attuativi. Con la stessa deliberazione i Comuni individuano gli ambiti omogenei per consentire gli interventi su area diversa previsti dall'art. 6, comma 6, nonché le aree che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 7, della presente legge.

Art. 13.

Controlli e sanzioni

1. Il Comune verifica specificamente la realizzazione dei nuovi volumi nel rispetto delle tecniche di bioedilizia ed il raggiungimento degli standard energetici dichiarati in sede di progetto. In caso di difformità trovano applicazione, per i manufatti realizzati usufruendo degli incentivi volumetrici previsti dalla presente legge, le sanzioni previste dalla vigente legislazione relative ai lavori realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio ed i suddetti interventi non potranno essere oggetto di sanatoria.

TITOLO II


INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER IL RISPARMIO IDRICO

Art. 14.

Interventi per favorire il risparmio energetico e l'installazione di impianti a fonte rinnovabile

1. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico ed alla tutela dell'ambiente, si applica quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.

2. Al fine di migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati si applica quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 2009, n. 59.



Art. 15.

Interventi per favorire l'installazione di pensiline e tettoie per impianti a fonte rinnovabile

1. Non concorrono a formare superficie le pensiline e le tettoie realizzate o da realizzare su edifici ad uso residenziale e non insistenti sul demanio marittimo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge finalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, nonché di altri impianti di produzione di energia ad uso domestico derivante da fonti rinnovabili.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1 e la potenza dei relativi impianti.

Art. 16.

Disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche

1. I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero o di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente prevedono l'introduzione, negli impianti idrico-sanitari, di dispositivi certificati come idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo d'acqua.

2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo prevedono altresì l'adozione, per gli usi diversi dal consumo umano, ove possibile, di sistemi di captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e di utilizzo delle stesse attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili.

3. I regolamenti edilizi comunali prescrivono l'utilizzo di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell'acqua potabile.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 76/2001 in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

1. L'art. 4, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 76 recante «Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» deve interpretarsi nel senso che i proventi delle vendite degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica versati sul conto corrente di contabilità speciale presso la Sezione Provinciale di Tesoreria, pur rimanendo formalmente nella disponibilità degli enti proprietari, appartengono alla Regione. La Regione, entro l'anno successivo all'incasso, dispone l'utilizzazione dei proventi nella misura dell'80 per cento per la realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico, in conformità alla programmazione regionale sull'edilizia residenziale pubblica e sulla base delle esigenze territoriali delle singole Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale. I proventi messi a disposizione delle singole Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale, ai sensi del periodo precedente, costituiscono una erogazione di un finanziamento regionale per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico.

Art. 18.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 11 ottobre 2002, n. 22 e ss.mm.ii.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 19 agosto 2009

CHIODI

09R0746

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 5 1 5 *

€ 2,00

